

CXXII^a TORNATA

DOMENICA 3 APRILE 1921

Presidenza del Vice Presidente MELODIA

INDICE

Disegni di legge (Approvazione di):

« Conversione in legge dei Regi decreti emanati durante la proroga dei lavori parlamentari autorizzanti provvedimenti di bilancio e vari » pag. 3630

« Conversione in legge del decreto Reale 11 maggio 1920, n. 694, recante provvedimenti per la ferrovia Lucca-Pontedera-Saline di Volterra » . 3632

« Sistemazione patrimoniale e industriale dei Regi stabilimenti termali di Salsomaggiore » . 3633

« Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2397, concernente lo stato giuridico ed economico del personale amministrativo stabile dei Regi istituti superiori di studi commerciali » 3633

« Aumento degli onorari e diritti accessori stabiliti dal Capo I della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, a favore dei notai » . . 3636

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 964, sui sussidi ai danneggiati dalla piena dell'Arno dell'8-9 gennaio 1919 » 3636

« Provvedimenti per le carriere del personale d'ordine e subalterno negli uffici dell'amministrazione scolastica provinciale » 3637

« Iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero per l'agricoltura dei fondi occorrenti per un servizio di meteorologia agraria » . 3639

« Costituzione in comune della frazione di Melissano (Lecce) » 3642

« Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 26 aprile 1917, n. 835, concernente provvedimenti per l'opera della biblioteca nazionale centrale di Firenze » 3642

« Provvedimenti a favore del personale dei banchi lotto » 3643

(Discussione di):

« Disposizioni contro alcune frodi in materia di tasse di bollo » 3616

Oratore:

FACTA, *ministro delle finanze* 3618

« Provvedimenti provvisori per agevolare la costruzione di case » 3621

Oratori:

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio* 3626

ARLOTTA 3623

PAVIA, *relatore* 3623

RAYA 3621

ZUPELLI 3622

(Approvazione di un ordine del giorno) . . . 3628

« Provvedimenti a favore dell'insegnamento industriale » 3635

Oratori:

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio* 3636

MORPURGO 3635

« Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1783, concernente miglioramenti economici al personale insegnante dei Regi istituti superiori di studi commerciali e nuovi miglioramenti economici al personale stesso » 3639

Oratori:

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio* 3641

CALISSE 3640

SUPINO, *relatore* 3640

(Rinvio di discussione di) 3618, 3633

« Per il completamento della strada litoranea ionica » 3618

Oratori:

DI BRAZZÀ 3618

PEANO, *ministro dei lavori pubblici* 3620

REBAUDENGO, *presidente dell'Ufficio centrale*

3618, 3620

Interrogazioni (annuncio di) 3645

(Risposta scritta ad) 3646

Petizioni (Lettura del sunto di) 3614

Relazioni (Presentazione di) 3614, 3615, 3629, 3638, 3645

Sull'ordine del giorno:

Oratori:

GARAVETTI 3646

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno* 3646

Votazioni a scrutinio segreto (Risultato di) 3629, 3644

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio e ministro dell'interno e i ministri degli affari esteri, delle colonie, della giustizia e affari di culto, delle finanze, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'agricoltura, dell'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale, delle poste e telegrafi, per la ri costituzione delle terre liberate e il sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

SILI, *segretario*. Legge il verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Bettoni di dar lettura del sunto delle petizioni.

BETTONI, *segretario*, legge:

N. 79. Il signor Dalla Cola cav. Arturo ed altri quattro rappresentanti della Federazione associazioni italiane fra pensionati e pensionandi ferroviari, a nome di tutti i soci di quella federazione, fanno voti perchè i benefici delle nuove disposizioni per le pensioni del personale delle ferrovie dello Stato vengano estesi anche ai pensionati più vecchi quiescenti anteriormente al 1° aprile 1919.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Loria a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

LORIA. A nome della maggioranza dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Riforma della legislazione sulle cooperative ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Loria della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito il senatore Garofalo a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

GAROFALO. A nome della minoranza dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Riforma della legislazione sulle cooperative ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Garofalo della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Ruffini a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

RUFFINI. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome della Commissione per la politica estera, la relazione sul disegno di legge: « Autorizzazione al Governo del Re di dare piena ed intera esecuzione nel Regno al trattato di lavoro tra l'Italia e la Francia firmato a Roma il 30 settembre 1919 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Ruffini della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Carlo Ferraris a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

FERRARIS CARLO. A nome della Commissione di finanze ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Sesto censimento generale della popolazione ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Ferraris Carlo della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Mariotti a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MARIOTTI. A nome della Commissione speciale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Nuovi quadri di classificazione degli stipendi per il personale delle ferrovie dello Stato e modificazioni alla legge organica delle ferrovie dello Stato ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Mariotti della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Dallolio Alberto a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

DALLOLIO ALBERTO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Trattamento di pensione al personale di custodia del Reale Corpo delle foreste ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Dallolio Alberto della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Polacco a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

POLACCO. A nome della Commissione di finanze ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 85,536,31, allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1920-21, per provvedere al saldo degli impegni riguardanti spese degli anni finanziari anteriori all'esercizio 1919-20;

Approvazione di eccedenze d'impegni e di pagamenti verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1918-19;

Aumento del limite di somma dei mandati a disposizione da emettersi dal Ministero dell'istruzione pubblica pel pagamento delle retribuzioni per classi aggiunte e supplenze ad insegnanti di scuole medie.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Polacco della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati nella tornata di ieri.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bettoni di procedere all'appello nominale.

BETTONI, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Frascara a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

FRASCARÀ. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 12 ottobre 1919, n. 2099, che istituisce l'Ente Nazionale per l'incremento delle industrie turistiche e ne approva lo statuto ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Frascara della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Romanin Jacur di recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

ROMANIN JACUR. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Istituzione di un ente autonomo per la costruzione ed esercizio del porto fluviale di Piacenza ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Romanin Jacur della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Torrigiani Filippo a recarsi alla tribuna per la presentazione di una relazione.

TORRIGIANI FILIPPO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio stesso sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 8 luglio 1919, n. 1871, riguardante la concessione di mutui per opere idrauliche e di sistemazione di bacini montani ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Torrigiani Filippo della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Prego l'onorevole senatore Gallini di recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

GALLINI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni dell'Ufficio centrale sui disegni di legge: Disposizioni per le pensioni del personale delle ferrovie dello Stato, e disposizioni sull'opera di previdenza per i ferrovieri.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Gallini della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Invito l'onorevole senatore D'Andrea a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

D'ANDREA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Disposizioni relative alla resa dei conti da parte degli Enti locali delle regioni invase e sgombrate ed alle contabilità delle gestioni per l'assistenza dei profughi e per la riparazione dei danni di guerra nelle terre liberate ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore D'Andrea della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Morpurgo a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MORPURGO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto 2 settembre 1919, n. 1627, che costituisce un

nuovo Ente denominato « Consorzio di credito per le opere pubbliche ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Morpurgo della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Prego il senatore Ferrero di Cambiano di recarsi alla tribuna per la presentazione di una relazione.

FERRERO DI CAMBIANO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge « Conversione in legge del Regio decreto 7 novembre 1920, n. 1599, che autorizza l'Istituto Nazionale di credito per la cooperazione a disporre del fondo di 20 milioni di cui all'art. 6 del decreto luogotenenziale 24 luglio 1919, n. 1459, per operazioni di credito a favore di enti cooperativi di consumo, degli Istituti di consumo, degli Enti autonomi di consumo, per l'acquisto e la conservazione di generi di prima necessità ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Ferrero di Cambiano della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Prego l'onorevole senatore Maragliano di recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MARAGLIANO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Istituzione in Genova di un Regio Istituto commerciale ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Maragliano della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Discussione del disegno di legge: « Disposizioni contro alcune frodi in materia di tasse di bollo » (N. 297).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni contro alcune frodi in materia di tasse di bollo ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:

(V. Stampato N. 297).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Le vendite e le esposizioni temporanee di articoli qualificati di lusso ai sensi del Regio decreto 26 febbraio 1920, n. 167, e disposizioni successive; e di oggetti preziosi soggetti alla tassa di bollo a norma dell'articolo 119 e seguenti della legge 6 gennaio 1918, n. 135 (testo unico), e disposizioni successive, fatte negli alberghi, in locali non aperti al pubblico ai quali però notoriamente si possa accedere in seguito ad avvisi inseriti nei giornali o distribuiti a mano o in seguito ad indicazione comunque resa manifesta; e le vendite fatte nelle sedi di circoli ed associazioni, sono soggette a preventive licenze da rilasciarsi dal prefetto della provincia, o dai sottoprefetti dei circondari.

(Approvato).

Art. 2.

La licenza di cui all'articolo precedente può essere rilasciata ad esercenti, ditte e società, italiani e stranieri.

Gli stranieri, persone fisiche, sono tenuti a dimostrare di trovarsi in regola con le vigenti disposizioni di pubblica sicurezza relative alla entrata e al soggiorno degli stranieri nel Regno, oltrechè con le disposizioni citate all'articolo 3.

Le società straniere non possono ottenere la licenza se non dimostrano di aver adempiuto alle formalità prescritte dagli articoli 230 e seguenti del codice di commercio e di trovarsi assoggettate alla tassa annua sul capitale. Le persone fisiche che agiscono per conto delle società straniere devono inoltre essere in regola con le anzidette disposizioni di pubblica sicurezza.

(Approvato).

Art. 3.

La licenza di che agli articoli precedenti da rilasciarsi dai prefetti o dai sottoprefetti solo a chi si trovi in regola con le prescrizioni della legge 20 marzo 1910, n. 121, sul riordinamento delle Camere di commercio ed arti del Regno e si trovi iscritto per il commercio attinente alle vendite ed esposizioni di che all'articolo 1 della presente legge sui ruoli d'imposta sulla ricchezza mobile, è soggetta alle seguenti tasse di concessione governativa a

favore dello Stato da pagarsi in modo ordinario all'ufficio del registro, per le tasse indicate al n. I e con marche per quelle indicate al n. II, prima del rilascio della licenza in ragione della validità della licenza stessa.

Per vendite ed esposizioni:

I. — In alberghi, locande e pensioni, assegnati alla categoria di lusso ed alla prima categoria dovunque esistenti; oppure in locali pubblici o privati esistenti in comuni di oltre 30.000 abitanti o nelle stazioni climatiche e balneari, nelle quali sia in vigore la tassa di soggiorno:

Per ogni periodo di 10 giorni o frazioni di 10 giorni lire 100, oltre l'addizionale per i mutilati, combattenti e vedove di guerra.

II. — In altri alberghi, locande e pensioni ed in altri locali esistenti in comuni diversi da quelli contemplati al numero precedente, lire 20, oltre l'addizionale come sopra.

(Approvato).

Art. 4.

Le tasse di concessione governativa di cui all'articolo 3 sono dovute indipendentemente da ogni altra tassa, dazio od imposta riguardanti le merci vendute od esposte e indipendentemente da ogni altra disposizione tributaria.

(Approvato).

Art. 5.

Per le vendite od esposizioni di che ai precedenti articoli, esercitate senza licenza del prefetto o del sottoprefetto negli alberghi e locali menzionati all'articolo 1, indipendentemente dalle sanzioni portate dalla legge 20 marzo 1910, n. 121, e da quelle di cui alla legge per la imposta sulla ricchezza mobile, nonché da quelle di cui alla legge e al regolamento di pubblica sicurezza, è applicabile per ciascun caso una pena pecuniaria pari a venti volte la tassa che si sarebbe dovuta corrispondere sulla licenza.

Quando il contravventore dimostri di trovarsi in regola con la legge sulle camere di commercio e con le leggi sulla imposta di ricchezza mobile e sulla pubblica sicurezza, e ciò con riflesso al tempo anteriore alla con-

travvenzione, la pena pecuniaria è ridotta ad un quarto dell'importo suindicato.

Detta pena pecuniaria è dovuta in solido dal venditore od espositore e dall'esercente dell'albergo, locanda o pensione o dal proprietario o locatario o usuario del locale in cui ha luogo la vendita o la esposizione.

La merce risponde di ogni diritto erariale e può essere sequestrata.

(Approvato).

Art. 6.

Indipendentemente dall'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli, qualsiasi vendita, ovunque fatta, per ragione di lucro e per fine di commercio, di oggetti preziosi di che all'articolo 6 della tariffa speciale di bollo e disposizioni successive, o di oggetti qualificati di lusso a termini del Regio decreto 26 febbraio 1920, n. 167, e disposizioni successive, quando la vendita sia fatta da chi non è iscritto, per tali commerci e per l'esercizio in determinati locali o in determinate forme, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di bollo, di imposte dirette, di pubblica sicurezza e di commercio, è punita con la pena pecuniaria di lire 2,000 e con la confisca delle merci e dei valori, compresi quelli portati sulla persona.

(Approvato).

Art. 7.

I contravventori alle disposizioni dell'articolo 13 del Regio decreto legislativo 26 febbraio 1920, n. 167, incorrono nella pena pecuniaria di cento volte la tassa o di cento volte la parte di essa non pagata, col minimo di lire ventiquattro.

La stessa pena pecuniaria si applica per il rifiuto al rilascio di ricevute ordinarie e per la rinnovazione o convalidazione per mezzo di carta bollata, di marche o di bollo a punzone di ricevute precedentemente rilasciate in contravvenzione al bollo.

Detta pena pecuniaria viene commisurata distintamente a carico di ciascun contravventore nei casi previsti dall'articolo 57 della legge sul bollo 6 gennaio 1918, n. 135 (testo unico).

(Approvato).

Art. 8.

Sono applicabili tutte le disposizioni e sanzioni recate dalla legge per le tasse di bollo e sulle concessioni governative, testo unico, 6 gennaio 1918, n. 135 e disposizioni successive, in quanto non siano incompatibili con la presente legge.

Per l'accertamento delle contravvenzioni sono inoltre applicabili le disposizioni della legge di bollo 6 gennaio 1918, n. 135.

Agli scopritori delle contravvenzioni compete la partecipazione al terzo del prodotto netto delle pene pecuniarie.

(Approvato).

Art. 9.

Il ministro delle finanze stabilirà le norme per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

FACTA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *ministro delle finanze*. Ho chiesto la parola per dichiarare che, mentre ringrazio l'Ufficio centrale dell'approvazione data alla legge, prendo atto dell'ultima parte della relazione, nella quale si fa istanza perchè nel regolamento si tenga conto di alcuni chiarimenti che il relatore suggerisce: chiarimenti nei quali pienamente convengo.

INDRI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INDRI, *relatore*. La Commissione ringrazia, prendendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio del disegno di legge: « Per il completamento della strada litoranea ionica » (N 163).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Per il completamento della strada litoranea ionica ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 163-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

DI BRAZZÀ. Domando di parlare,

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BRAZZÀ. Nella relazione dell'Ufficio centrale su questo disegno di legge, che è stato votato dalla Camera senza neppure conoscere l'ammontare della spesa (*rumori*), è accennata la somma di diciannove milioni e mezzo.

Io desidererei sapere dall'on. presidente della Commissione su quali dati il relatore si sia basato per stabilire la suddetta cifra.

REBAUDENGO, *presidente dell'Ufficio centrale*. Se io ho bene inteso - giacchè mentre l'oratore parlava da questa parte si rumoreggiava - l'onorevole Di Brazzà mi ha fatto l'onore di rivolgersi a me, quale presidente dell'Ufficio centrale, per sapere se io ritenga che la somma di 19 milioni e mezzo, di cui si parla nella relazione, sia sufficiente a coprire la spesa per la costruzione della strada di cui si tratta.

DI BRAZZÀ. Perfettamente.

REBAUDENGO, *presidente dell'Ufficio centrale*. Ad una domanda così chiara cercherò di dare una risposta breve ma altrettanto chiara e la darò servendomi dei dati che all'Ufficio centrale vennero trasmessi dal Ministero dei lavori pubblici.

La somma accennata dall'onorevole senatore Di Brazzà basterebbe appena per la costruzione della seconda parte della strada contemplata nel presente disegno di legge; la spesa per l'intera strada è prevista in lire 32,500,000: ed è mia convinzione che all'attuazione questa cifra si dimostrerebbe insufficiente e sarebbe nella realtà d'assai superata.

Per dare ragione al Senato di queste mie affermazioni, nonchè per illuminarlo sul voto che è invitato a dare, occorre mi si consenta di fare brevissimamente la storia di questo progetto di legge, che non è d'iniziativa del Governo, bensì d'iniziativa parlamentare. Esso è stato svolto e preso in considerazione alla Camera dei deputati il 30 luglio dell'anno scorso. Prego il Senato di porre mente alle date. Il 3 agosto era già in istato di relazione ed il 9 agosto fu approvato dalla Camera senza discussione.

Frattanto in questo breve giro di giorni esso ricevette una notevole estensione: mentre nella sua primitiva forma contemplava il prolunga-

mento del tratto da Cariati-Rossanó a Rocca Imperiale, per il quale prolungamento esistevano da tempo al Ministero dei lavori pubblici studi che in linea presuntiva di larga approssimazione ne calcolavano la spesa a lire 13,000,000, il progetto di legge, quale uscì dall'esame della Commissione portò questo prolungamento, perchè meglio rispondesse ai desideri, ai bisogni delle popolazioni oltre il confine della Calabria, fino a Metaponto, e la Camera approvò senz'altro il progetto così largamente emendato, per quanto per la parte aggiunta mancasse qualsiasi preparazione. Noti ancora il Senato che, mentre nella relazione della Commissione è detto che, i proprietari cederebbero i terreni occorrenti alla strada senza indennizzo, nessuna dichiarazione in tale senso risulta fatta dagli interessati.

In questa condizione di cose il progetto giunse al vostro Ufficio centrale, il quale, sopra mia proposta, ha creduto suo dovere rivolgere all'onorevole ministro dei lavori pubblici i due quesiti riportati nella lucida relazione dell'amico onorevole Fulci. E dalle risposte avute si apprese che mentre il primo tratto Rossano-Rocca Imperiale, per cui, ripeto, si avevano studi fatti da tempo dall'Ufficio del Genio civile di Cosenza e richiedenti quindi un aggiornamento, avrebbe una lunghezza di 57 km. circa e importerebbe una spesa valutata all'epoca di detti studi a 13 milioni, il secondo tratto, come è indicato in un tracciato sommariamente studiato dall'Ufficio del Genio civile di Potenza, avrebbe una lunghezza di altri 57 chilometri con una spesa probabile di lire 19,500,000, su cui si soffermò l'onorevole senatore Di Brazzà.

Così la spesa totale, come già dissi, secondo i calcoli dei due Uffici del Genio civile ammonterebbe a lire 32,500,000, ma, secondo me, dovrebbe effettivamente ascendere a somma ben più rilevante, sia perchè è cosa purtroppo normale in tema di opere pubbliche che i consuntivi superino i preventivi, sia perchè gli studi per una parte, la più lunga, della strada risalgono a parecchi anni fa, quando i prezzi dei materiali e della mano d'opera erano di molto inferiore agli attuali.

Qui si affaccia il quesito: come fronteggiare questa spesa? L'Ufficio centrale, desideroso di appagare i voti di nobili popolazioni, ma non meno compreso delle condizioni delle finanze dello Stato, si è anche preoccupato di questo.

Giusta il secondo comma dell'art. 2 del progetto di legge approvato dalla Camera, il Governo è autorizzato a iscrivere nel bilancio dei lavori pubblici la spesa relativa alla costruzione della strada in questione. Orbene, ritiene l'Ufficio centrale che simili aggravii non si debbano accollare al tesoro dello Stato ad insaputa di chi ne ha la diretta responsabilità: dall'esame degli atti invece non gli consta che sia stato, non che ottenuto, neppure chiesto l'assenso dell'onorevole ministro del tesoro. D'altra parte ricorda l'Ufficio centrale che ai fondi già stanziati colle leggi 1904 e 1906 per la Basilicata e la Calabria furono aggiunte con recente decreto-legge 3 maggio 1920 nuove assegnazioni per lire 200,000,000 destinate ad opere stradali in dette regioni.

Così l'Ufficio centrale è d'avviso che, in caso di conversione di questo decreto in legge, l'autorizzazione al Governo, di cui è caso, debba intendersi contenuta nei limiti delle somme finora autorizzate dalle leggi precedenti per opere stradali nelle provincie di Cosenza e di Potenza: e ad evitare ogni equivoco, in momenti parlamentari diversi dagli odierni, in cui ogni emendamento significa rinvio, non avrebbe mancato di proporre apposita aggiunta al comma in questione. Ma esso sente il dovere, astenendosi dal fare una simile proposta, di interpellare l'onorevole ministro dei lavori pubblici se crede di assumere un siffatto impegno vincolativo: in caso diverso, nel caso cioè che il comma, così come suona, fosse suscettibile di un'interpretazione più larga, l'Ufficio centrale — o almeno chi in questo istante parla in suo nome — riterrebbe che s'imponga il rinvio del disegno di legge in discussione.

Mi sia concessa un'ultima considerazione; secondo i precedenti legislativi in materie analoghe, le provincie di Cosenza e di Potenza dovrebbero essere chiamate a contribuire nella spesa di costruzione della strada contemplata in questo disegno di legge.

Ciò non vi è esplicitamente detto: siccome per altro nell'articolo 1 si fa un richiamo alla legge per la Calabria del 1906, ove il concorso della Provincia interessata è determinato nella misura di un quarto, ritiene l'Ufficio centrale che anche pel prolungamento di strada in questione le provincie interessate non possano esimersi dal concedere un simile contributo. E

non dubita l'Ufficio che l'onorevole ministro dei lavori pubblici concorderà in questa interpretazione: ad ogni modo ne gradirà l'assicurazione.

Confido di avere con queste mie rapide dichiarazioni, non solo risposto alla domanda dell'onorevole Di Brazzà, ma ancora chiarito la portata del presente disegno di legge inteso a dare novella prova della viva cura con cui lo Stato s'adopera per promuovere la prosperità di regioni care ad ogni italiano, tenendo conto delle strettezze dell'Erario e dei pesi imposti ai contribuenti. (*Approvazioni e commenti*).

PEANO, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO, *ministro dei lavori pubblici*. Quanto ha esposto il Presidente della Commissione, senatore Rebaudengo, è esatto. Si tratta di un disegno di legge di iniziativa parlamentare. La proposta, quale era stata fatta, comprendeva solo il tratto da Rossano a Rocca Imperiale, e questo per studi precedenti importava la spesa di 13 milioni.

La Commissione della Camera ha prolungato sino a Metaponto la strada, ciò che da studi sommari posteriormente compiuti risulta importare una spesa di altri 19 milioni e 500 mila lire, cosicchè sono 32,500,000 lire che verrebbero ad essere spese per effetto della presente legge.

Io non disconosco l'utilità di questa strada, la cui esecuzione rappresenta la realizzazione delle aspirazioni di quelle provincie da lungo tempo propugnate, ma osservo che, per provvedere alla spesa, il Ministero del tesoro non ebbe a interloquire e che si dovrebbe quanto meno far fronte alla spesa stessa coi fondi che sono stati già stanziati.

Invero noi abbiamo che la legge del 1906 e successive hanno autorizzato a spendere per le strade della Calabria la somma complessiva di 149 milioni e 260 mila lire, e che col decreto-legge del 3 maggio 1920 si sono dati altri 150 milioni e così complessivamente 299,260,000 lire.

Sarebbe quindi necessario un emendamento che dichiarasse che la spesa di costruzione delle nuove strade debba gravare su questi fondi, oppure, se ciò non fosse possibile, occorrerebbe prendere in esame globale tutto il problema delle strade della Calabria per graduarne la esecuzione, tanto più che si calcola un fabbi-

sogno complessivo di 400 milioni. In queste condizioni di cose, poichè si dovrebbe portare un emendamento alla legge, credo sia più conveniente sospenderne la discussione.

Pregherei quindi il Senato di voler rinviare la discussione di questo progetto di legge.

REBAUDENGO, *presidente dell'Ufficio centrale*. Poichè l'onorevole ministro ritiene necessario un emendamento all'articolo 2, onde si adempia una delle condizioni al cui verificarsi l'Ufficio centrale intendè sia subordinato il suo invito al Senato di dare voto favorevole al disegno di legge in discussione, a nome dell'Ufficio dichiaro ch'esso aderisce di buon grado alla proposta dell'onorevole ministro, che tiene conto delle considerazioni dell'Ufficio stesso e si informa alle sue vedute.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta fatta dall'onorevole ministro dei lavori pubblici per il rinvio della discussione di questo disegno di legge.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori, segretari, procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate, Ameglio, Amero D'Aste, Arlotta, Auteri Berretta.

Badaloni, Barbieri, Barzilai, Bava-Beccaris, Bellini, Beneventano, Bergamasco, Beria D'Argentina, Bernardi, Bertarelli, Bertetti, Berti, Bettoni, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bombig, Bonazzi, Boncompagni, Bonicelli, Borsarelli, Bouvier, Brandolin, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Calisse, Calleri, Campostrini, Caneva, Capaldo, Carissimo, Cassis, Cataldi, Catellani, Cefalo, Cefaly, Cencelli, Ciamician, Cirmeni, Civelli, Cocchia, Conci, Corbino, Corsi, Credaro, Curreno.

Da Como, D'Alife, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Giudice, Della Noce, Della Torre, Del Pezzo, De Novellis, De Riseis, Di Brazzà, Diena, Di Robilant, Di

Rovasenda, Di Saluzzo, Di Sant'Onofrio, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Francesco.

Faelli, Faldella, Fano, Ferraris Carlo, Ferrero di Cambiano, Ferri, Figoli, Filomusi Guelfi, Foà, Fracassi, Fradeletto, Francica Nava, Frascara, Fratellini, Fulci.

Gallina, Gallini, Garavetti, Garofalo, Ghiglianovich, Giaccone, Giardino, Gioppi, Giordani, Giunti, Giusti del Giardino, Grandi, Grassi, Greppi Emanuele, Guala, Gualterio, Guidi.

Hortis.

Imperiali, Indri, Inghilleri.

Lagasi, Lamberti, Lanciani, Libertini, Lojodice, Loria, Lustig.

Malvezzi, Mangiagalli, Manna, Maragliano, Marescalchi Gravina, Mariotti, Marsaglia, Martinez, Martino, Masci, Mayer, Mazza, Mazzoni, Melodia, Millo, Molmenti, Montresor, Morandi, Morpurgo, Morrone, Mosca, Mosconi.

Niccolini Eugenio, Niccolini Pietro.

Orlando.

Pagliano, Palummo, Pansa, Passerini Angelo, Paternò Pavia, Pecori Giraldi, Pellerano, Persico, Piaggio, Pianigiani, Pigorini, Pincherle, Pipitone, Placido, Plutino, Podestà, Polacco, Pozzo, Presbitero, Pullè.

Rava, Rebaudengo, Reggio, Resta Pallavicini, Reynaudi, Ridola, Romanin Jacur, Rossi Giovanni, Rota, Ruffini.

Saladini, Salata, Sanarelli, Sandrelli, San Martino, Santucci, Scalori, Schanzer, Schiralli, Schupfer, Scialoja, Sechi, Setti, Sili, Sonnino Sidney, Sormani, Spirito, Squitti, Suardi, Supino.

Tamassia, Tanari, Tassoni, Tecchio, Thaon di Revel, Tittoni Romolo, Tivaroni, Tommasi, Torlonia, Torraca, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi, Triangi.

Valenzani, Valerio, Valli, Valvassori-Peroni, Vanni, Venosta, Venzi, Verga, Vicini, Viganò, Vigoni, Visconti Modrone, Vitelli.

Wollemborg.

Zappi, Zupelli.

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti provvisori per agevolare la costruzione di case » (N. 330).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedi-

menti provvisori per agevolare la costruzione di case ».

Prego l'onorevole senatore segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 330).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

RAVA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA. L'onorevole relatore nella sua bella relazione ci offre utili notizie sullo sviluppo della costruzione delle case popolari ed economiche e ci dà cifre di confronto tra le varie regioni e raccomanda che Roma, la quale ha preso larga iniziativa (attingendo sollecitamente ai fondi concessi per siffatte costruzioni), sia parca e modesta nelle sue domande e non faccia troppo calcolo sulla nuova somma messa a disposizione per questo servizio dei mutui di favore dal Governo.

Debbo ricordare per la verità all'onorevole relatore e ai colleghi che le numerose cooperative che nascono a Roma, e chiedono allo Stato il contributo nel pagamento degli interessi sui mutui necessari per le costruzioni di case, sono quasi tutte cooperative d'impiegati e provvedono a un bisogno specialissimo della capitale.

Il Comune di Roma agevola molto queste costruzioni anche dando le aree a prezzo di favore, interpretando così la legge sulle aree dovuta all'onorevole Giolitti con larga equità, e le agevola perchè sente vivo il bisogno di favorire queste classi operose, e le loro aspirazioni di cui così bene si parla nell'ultima parte della relazione. Quindi giova chiarire che non si tratta di domande eccessive; è una necessità. Roma vede oggi sorgere, in cinque o sei luoghi della sua cerchia, centri nuovi di popolazione (all'Aniene ben 4000 case sono in progetto) e sono quasi tutte cooperative di lavoratori e di impiegati.

Orbene, se il Governo queste aiuta, aiuta se stesso, perchè aiuta le famiglie dei suoi impiegati e dipendenti che hanno interesse di avere in Roma una casa sana e comoda con un fitto annuo che sia in proporzione delle loro modeste disponibilità finanziarie. È opera umana e civile.

Il comune di Roma poi non trae utili finanziari da tali opere, e deve anzi dare i servizi

pubblici e le strade e non ritrae imposte per venticinque anni.

La seconda raccomandazione, del genere di quelle fatte dal senatore Pavia, per la buona e larga applicazione della legge, la dirigo all'onorevole ministro, ringraziandolo di avere presentato questo disegno di legge, poichè io stesso or è un mese invocai in quest'aula da lui la sistemazione, sia pure provvisoria, di questo stato di cose, e la mia raccomandazione all'onorevole ministro è la seguente:

Nel testo unico del novembre 1919 si provvede al finanziamento delle varie cooperative, specialmente delle cooperative d'impiegati, di salariati dello Stato, di ferrovieri di pensionati dello Stato e di operai pensionati.

Ora l'onorevole Alessio deve con equa e savia e logica interpretazione correggere, non dico una lacuna, ma una svista che è incorsa in quel testo unico, e che fu spesso lamentata perchè si provvede alle cooperative degli impiegati, dei pensionati, dei ferrovieri, ma per un non felice coordinamento di articoli si dimentica di citare le cooperative di operai dello Stato, quando si tratta della concessione dei mutui definitivi dalla Cassa depositi e prestiti.

In un luogo si parla di operai e in altro di operai statali e di impiegati.

Ora gli operai dello Stato, uniti in cooperativa da anni, con lunga attesa hanno fatto sforzi per comperare aree, per raccogliere piccole quote, per ottenere i mezzi pecuniari, per iniziare, dirigere, sorvegliare i lavori, e oggi che sono pronti per la costituzione del mutuo definitivo che dia fine alle loro cure si sentono dire che le cooperative dei salariati dello Stato non possono avere le stesse condizioni delle cooperative degli impiegati o dei salariati delle poste e dei telegrafi e delle ferrovie!

Questo sarebbe un grave errore; tanto più che la legge stessa ammette al mutuo le cooperative degli operai di Stato pensionati! Così l'operaio in servizio dello Stato avrebbe meno tutela — per la casa — dell'operaio pensionato.

Ora siccome questi operai statali danno la stessa garanzia degli impiegati: hanno le ritenute, le cessioni, la pensione, è chiaro il loro diritto. E prego l'onorevole ministro di provvedere a questa equa interpretazione, altrimenti costoro che hanno fatto per primi iniziare a Roma le loro case e che le hanno viste ormai

finite, al momento di occuparle con viva soddisfazione (dopo le ansie passate) non ne sarebbero in grado per difficoltà d'interpretazione di norme sul finanziamento. Furono essi i primi ad affidare le costruzioni alla benemerita « Unione nazionale edilizia » che tanto fervore di lavoro ha ora svolto e svolge in Roma.

Avevano essi ottenuto il mutuo (75 per cento) dalla Cassa Nazionale di previdenza: ma la Unione Edilizia preferì rivolgersi alla Cassa Depositi per aver l'intero costo a mutuo; e ora si trova l'obbiezione dell'art. 5 del testo unico del 1919. La « Commissione interministeriale per le case popolari » ha emesso parere favorevole alla cooperativa, perchè la logica e la ragione non si fermano davanti a sottilissimi dubbi d'interpretazione. Gli operai salariati dello Stato godono gli stessi diritti degli impiegati compresa la cessione del quinto e i benefici sui fitti e i prestiti personali garantiti. Le case sono già costruite.

Oggi dovrebbero così ripetere il Virgiliano « sic vos non vobis ». Non deve lo Stato per un errore di richiamo di articoli di legge o un dubbio formale o altre ombre vane, consentire che si violi lo spirito chiaro della legge benefica, e a danno dei più interessati, anzi dei precursori.

Io confido nella parola del relatore nella logica e nella decisione dell'onorevole ministro; i Corpi consulenti diedero già parere favorevole.

ZUPELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUPELLI. Ho domandato la parola per una semplice raccomandazione che rivolgerei al ministro dei lavori pubblici e al ministro della guerra.

Dal testo del disegno di legge che abbiamo in esame non risulta che si provveda ad ogni categoria di funzionari di Stato, ma solo alle categorie che hanno una sede stabile. L'onorevole Giardino, quando si parlò degli affitti, mise in evidenza la difficoltà gravissima in cui si trovavano gli ufficiali che, per il loro carattere nomade, non possono trovare alloggio nelle varie guarnigioni, e questo ha portato gravissime difficoltà d'ordine non solo personale, ma anche di servizio. Molte volte ufficiali non si sono potuti trasferire da una sede all'altra perchè si era nell'impossibilità di far loro so-

stenere il gravissimo onere di separare la famiglia dalla persona dell'ufficiale poichè per la prima non si poteva procurare alloggio.

L'onorevole Giardino aveva fatta la proposta che si creasse un ente cooperativo qualsiasi il quale potesse fornire agli ufficiali, in affitto, degli alloggi in modo da evitare il grave inconveniente accennato.

Nell'attuale testo di legge ed anche nella relazione non vi è alcun accenno a soddisfare questo desiderio già espresso dall'onorevole Giardino e certamente diviso da tutti gli ufficiali: io pregherei i ministri dei lavori pubblici e quello della guerra, che mi duole di non vedere presente, di cercar di provvedere a queste esigenze che non sono solo della persona e della famiglia dell'ufficiale, ma che hanno ripercussioni anche sulle esigenze di servizio.

ARLOTTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARLOTTA. Nella lucida relazione dell'Ufficio centrale del Senato sono messe in rilievo alcune cifre che erano genericamente già conosciute, ma che diventano assai impressionanti quando si vedono riprodotte in un documento ufficiale; e sono precisamente quelle relative al riparto territoriale già fatto dei 15 milioni stanziati in passato per contributo a queste case popolari. Essi furono così distribuite: Italia settentrionale lire 2,297,000; Italia centrale lire 8,288,000; Italia meridionale lire 539,000: poco più di mezzo milione. Ora è chiaro che la quasi totalità della cifra erogata in passato, venne assorbita dall'Italia centrale, o per meglio dire dalla città di Roma. Noi tutti ci inchiniamo riverenti alla maestà di Roma, riconosciamo che ha nel suo seno un numero non indifferente di impiegati; ma altre città hanno diritto per lo meno ad un'equa partecipazione a questo sussidio. Ora, se si pensi che la sola Napoli coi suoi comuni suburbani conta ormai più di un milione di abitanti, apparirà chiaro il suo diritto a partecipare a questo aiuto dello Stato. Nè si dica che le condizioni edilizie della città di Napoli siano migliori di quelle di Roma; tutt'altro! per lo meno stanno alla pari. Oggi trovare un alloggio purchessia nella città di Napoli alla portata di impiegati, di ferrovieri, di operai di tutte le categorie, è quasi un assurdo: e quindi io raccomando caldamente all'onor. ministro, del

quale mi è nota da lungo tempo l'equità e lo spirito di giustizia distributiva per tutte le regioni del Regno, che questa proporzione che va dagli 8 milioni per la città di Roma, o Italia centrale che dir si voglia, a mezzo milione per tutto il Mezzogiorno e la Sicilia - poichè ritengo che le isole vadano anch'esse comprese nella cifra attribuita alla parte meridionale - sia sanata nell'avvenire facendo in modo che non tutto ciò che lo Stato eroga sia assorbito dalle sole cooperative romane, le quali, trovandosi sopra luogo, hanno il modo di farsi, non dirò già la parte del leone, ma per lo meno una parte preferenziale.

PAVIA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAVIA, *relatore*. L'onorevole Rava e l'onorevole Arlotto hanno parlato di quanto riguarda Roma e Napoli. Io devo all'Assemblea una spiegazione sulla relazione che a nome dell'Ufficio centrale ho presentato al Senato su questo proposito.

Intanto faccio una premessa. Questa legge s'intitola provvedimenti provvisori per le case, ma per spiegarsi bene si dovrebbe dire per alcune case e cioè specialmente per quelle d'indole popolare e cooperativa. Questo per rispondere subito all'onorevole Zupelli che parlò delle case per gli ufficiali isolati venienti in guarnigione e che indubbiamente riguardano altra categoria. L'Ufficio centrale preoccupato appunto della assillante crisi delle abitazioni non solo per gli impiegati, gli operai ed altri, ma per tutte le classi ricche e povere, ha creduto di esprimere in un ordine del giorno che sottopone alla saggezza del Senato il voto: che il Governo immediatamente provveda con una legge alla ripresa delle costruzioni edilizie, dettando quelle norme che sono reclamate dal bisogno di tutti quelli che vanno a rischio, se le cose continuano così, di essere un giorno senza casa; perchè si può a questo mondo mangiare meno, ma non si può rimanere senza abitazione. Quindi quest'ordine del giorno noi speriamo sarà accettato e ci auguriamo che saranno presto presi provvedimenti - che so del resto essere in istudio presso l'alta autorità del ministro che ha presentata la legge. Noi pensiamo che si possa provvedere prima di tutto ad un più severo controllo del prezzo dei materiali che è l'origine prima della non costruzione di case.

Questo alto prezzo dei materiali oggi in mano all'ingordigia di infiniti speculatori potrà, se vi sarà un controllo sulla produzione e sul prezzo, trovare freno opportuno per restare nei limiti del giusto. Questo voto ha trovato eco anche in un ordine del giorno votato ieri dalla Federazione dei mestieri in cui si domandano prezzi d'imperio sopra le materie prime.

Per esser giusti con tutti io credo che anche la man d'opera, oggi salita a cime vertiginose di costo, con una oculata sorveglianza potrebbe trovare un rimedio. Perchè se nel Belgio si è potuto diminuire il costo della mano d'opera ed aumentare il numero delle ore di lavoro, io mi domando perchè altrettanto non si potrebbe ottenere in Italia, dove in fondo i lavoratori son buona gente e potrebbero dare una risposta adesiva ad una proposta che riguarda l'interesse di tutti, è vero, ma anche di loro. Dunque è a sperarsi che, lavori edilizi, con queste facilitazioni per costruzioni avrebbero più facile il loro corso.

L'onorevole ministro dell'industria deve tener presente che sarebbe necessario, per risolvere questa crisi delle abitazioni, dire anche una parola amica agli enti sovventori, i quali non sono soltanto gli enti statali, ma anche gli enti privati oggi ostacolati nel dare fondi, perchè l'imprenditore, aggravato dall'altezza del costo del denaro, si trova impossibilitato a presentare garanzie agli istituti stessi che giustamente le pretendono. Ed allora questi domandano ipoteche che, al prezzo odierno unito all'alto costo del denaro, vengono non solo a gravare soverchiamente il costo delle costruzioni ma a diffaltarne l'iniziativa.

Io credo che il Ministero possa studiare se per risolvere la ripresa dell'edilizia non sia opportuno di concedere un'ipoteca a bassissimo prezzo, esclusiva per le costruzioni, in modo che non venendo a costituire un onere troppo forte pel costruttore e dando una garanzia sicura al sovventore, possa riprendersi il ritmo dell'edificare.

Io credo che se questa ripresa, se questo stimolo finanziario si effettuassero potrebbe servire anche ad eliminare quella giusta osservazione fatta dal senatore Zupelli, per cui gli ufficiali d'Italia non dovrebbero affannarsi a ricercare una casa da abitare venendo in guarnigione per tutelare l'ordine, perchè in ogni

città una delle case costruende dovrebbe sempre coi sistemi tanto abusati della requisizione essere adibite a questo scopo.

Di fronte ad una città come Roma la quale era piena di magnifici monumenti antichi, ma era priva assolutamente di case adatte per l'abitazione degli impiegati, era giusto che a questi infelici, che in fondo hanno così modesti stipendi, si concedesse almeno il conforto di non sentire una nuova miseria colla mancanza di casa.

Quindi, questa premura del Governo di aver concesso larghe erogazioni in passato trova la sua ragione. Del resto è stato atto politico dare alla classe degli impiegati la sensazione che le classi dirigenti pensano al vantaggio di avere una burocrazia affezionata allo Stato, il che solo si può ottenere, occupandosi nel toglierle i tormenti della vita materiale di ogni giorno.

Ma presentando nella mia relazione i dati di questa suddivisione che favorì Roma su tutte le altre città non ho inteso dire che Roma e Napoli non debbano più essere appoggiate.

Io ho creduto soltanto di presentare quelle spiegazioni in appoggio ad una raccomandazione fatta al Governo per l'uso della somma oggi in discussione.

Nel nostro Ufficio centrale una voce autorevole ha domandato che questo provvedimento per la suddivisione del contributo di 21 milioni (che poi effettivamente per questi usi vengono ridotti a 17, perchè 4 sono stabiliti pei ferrovieri), venga esteso alle nuove provincie. La questione, giuridicamente, non presenta grandi difficoltà. Nessuna poi materiale, perchè l'affetto per queste provincie unite alla Patria che hanno costato tanto sangue e verso le quali abbiamo tanti doveri, tutto facilita. Quindi è stato unanime il pensiero dell'Ufficio centrale di far sì che sia devoluta una parte di questa somma anche alle nuove provincie, dove lo spirito di cooperazione è altissimo, e dove vivono e prosperano enti importantissimi, specialmente a Trieste, che, se deve rivivere una vita commerciale di prim'ordine, come tutti vogliono, deve aver facilitate le costruzioni edilizie dei suoi lavoratori del mare.

Noi abbiamo detto dunque che si deve dare parte del contributo anche per le nuove pro-

vincie. Vi era la parola della legge, che accenna soltanto a comuni ed enti autonomi.

Quindi poteva esser dubbio se si potesse parlare di estendere alle nuove provincie la legge stessa. Ma siccome, se non erro, il decreto dell'aprile del 1920 autorizzò l'estensiva anche alla legge delle amministrazioni provinciali, io credo si debba intendere che anche alle nuove provincie questa benefica riforma possa esser concessa; sarà solo questione (visto che il regolamento della trasformazione delle vecchie amministrazioni del passato regime in quelle italiane va lentamente ed io sento sempre a questo proposito i lagni dei cittadini delle due Venezie per non esser ad esempio, anche la Cassa depositi e prestiti autorizzata ad estendere le sue operazioni alle terre redente) sarà solo questione di ricorrere ad uno speciale decreto il quale tassativamente prescriva che queste disposizioni si applicano anche alle due Venezie testè riunite alla madre patria.

Ed allora se questo è possibile giuridicamente parlando, bisogna trovar la maniera perchè possa esserlo anche materialmente ed è perciò che io ho creduto conveniente di segnalare nella relazione la distribuzione dei 15,000,000 del passato e di indicare la proporzioni territoriali perchè possa in futuro esservi la possibilità di assegnazione per tutti.

Roma ha gravato fin' ora la mano su questo fondo, ma ripeto giustamente perchè la capitale doveva avere tutte le cure nostre come sede principale di falangi di impiegati e salariati di Stato.

In quanto alla città di Napoli, se ha avuto soltanto poco più di mezzo milione ciò dipende un po' dal fatto che essa non avrà avanzato in tempo le sue domande. Ma debbo far notare poi all'onorevole senatore Arlotta, e quindi anche al senatore Rava, che per le città di Roma e di Napoli, il Governo è stato previdente anche nel consentire l'assegnazione di altri fondi. Non si dimentichi infatti che vi è la legge dei 10,000,000 per Roma e un'altra legge speciale per Napoli, cosa che non hanno altre città.

Orbene quando nella relazione io mi sono permesso di dire che si deve vedere nella futura erogazione di fondi di essere più parchi nelle domande per Roma, non ho voluto certo

accennare alla possibilità che non si diano altri danari a Roma soprattutto per gli edifici già in costruzione. E sarebbe infatti una cosa assurda aver autorizzato la costruzione di case popolari e poi mentre queste case stanno per sorgere, arrestare la sovvenzione dei fondi a loro necessari.

Rispondendo poi alla questione di diritto fatta dall'onorevole senatore Rava, debbo dire che la trovò altamente seria. Io credo che l'onorevole Rava abbia ragione di muovere osservazioni al Governo, data una nota stridente che vi è nella legge. Intendiamo bene, onorevole Rava, la questione da lei sollevata riguarda piuttosto la legge di concessione di mutui che non la legge di distribuzione di contributi pel pagamento interessi, che è accessoria e non principale. Comunque l'onorevole senatore Rava è nel vero osservando che nel decreto del 30 novembre 1919 vi è una specie di contraddizione tra il n. 3 dell'articolo 7 e l'art. 5. Infatti mentre nell'art. 3 si dice che questi contributi possono essere dati oltre che agli impiegati, ai salariati e ai pensionati dello Stato, nonché ai mutilati ed agli invalidi di guerra, nell'art. 5 si dice che questi mutui debbono essere dati a quegli impiegati i cui prestiti siano garantiti con prima ipoteca sulle costruzioni o con le ritenute sugli stipendi. Ed io mi ricordo nella mia breve permanenza al Ministero del tesoro di aver già rilevato l'inconveniente che pur esisteva nell'altro testo. Non è ammissibile infatti che si parli di concedere ai salariati la possibilità di far domanda per ottenere il contributo pagamento interessi di un mutuo, che non avrebbero diritto di avere, se occorre una ritenuta sugli stipendi, che per qualche salariato non esiste. Io credo dunque che questa questione debba formare oggetto di nuovi studi da parte del ministro competente, aiutando intanto il finanziamento di case già in costruzione anche di salariati.

Per quanto riguarda le osservazioni dell'onorevole senatore Rava, egli certamente dev'essere stato spinto a parlare anche dall'amor paterno che porta ad una istituzione intitolata al suo nome. E allora io voglio essergli apportatore di una buona notizia dicendogli che negli enti competenti questa istituzione è vista con molta benevolenza e si vanno predisponendo i mezzi per incoraggiarla. Ad ogni modo la que-

stione principale dovrà esser risolta in modo chiaro e preciso.

Poichè la cortesia del Senato mi permette di parlare, voglio richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro sopra un'altra raccomandazione dell'Ufficio centrale.

In questa legge si fissa il termine del 31 marzo per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi. Orbene il calendario segna oggi il 3 aprile e pare abbastanza strano che si fissi una data per fare ciò che la legge dispone, prima che essa diventi realmente tale. Questo normalmente non dovrebbe avvenire; ma io capisco che nell'animo o meglio nelle due anime del mio illustre amico l'on. Alessio abbia influito piuttosto che l'iniziatore di cose utili al credito e alla previdenza, il rigore del finanziere, sempre così tenero per i suoi studi prediletti, e l'onorevole Alessio deve aver visto nella possibilità di prorogare questa data il pericolo che i 21.000.000, non dovessero essere più sufficienti. Allora davanti alla Camera elettiva egli ha sostenuto anzi data del 28 febbraio ed è stato soltanto dopo le più vive insistenze fatte da diverse parti dalla Camera dei deputati che egli ha consentito a portare questo termine al 31 marzo. Il modificare ancora questo termine avrebbe portato come conseguenza il rinvio di questa legge all'altro ramo del Parlamento, e quindi anche coloro che in seno all'Ufficio centrale, avrebbero voluto la data del 30 aprile, hanno finito per adattarsi a questo. Ma però raccomandano al ministro che se il rigore del termine deve essere stabilito per la presentazione della domanda, almeno nella presentazione dei documenti si usi una certa larghezza. E io confido che questo sarà appunto accordato dal Ministro.

Detto questo, io non ho che raccomandare ai suffragi del Senato l'approvazione della legge la quale vuole essere ancora un passo innanzi verso quella sana politica italiana di far tutto il possibile per aiutare le classi lavoratrici, ad elevarsi verso un maggiore conforto di vita, che deve sempre essere uno degli scopi principali di una giusta opera statale.

Prego poi il Senato di votare unanime l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale che del resto ha trovato qui un eloquente sostenitore, e che non ha altro scopo che quello

di spingere il Governo ad essere veramente l'organo propulsore e regolatore della politica locale per la costruzione delle case, perchè cessi l'angoscia di questi tempi in cui il cercare una abitazione diventa quasi una impossibilità. (*Approvazioni*).

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Comincio anzi tutto dal ringraziare gli oratori che hanno preso parte a questa importante discussione per le parole benevole indirizzate a un disegno di legge il quale non ha che il merito di essere provvisorio, mentre se qualche cosa di organico dovesse essere proposto, questo non sarà possibile se non in un progetto più definitivo.

Ringrazio particolarmente il relatore, che alla bella relazione ha voluto anche accompagnare parole eloquenti nei riguardi dell'indirizzo assunto dal Governo.

Nella discussione in verità si sono rilevate due categorie di questioni: questioni che riguardano il regolamento provvisorio relativo alla costruzione delle case di abitazione, e questioni e raccomandazioni concernenti invece un regolamento definitivo.

Io mi occuperò anzi tutto, e brevemente, delle prime. Rispetto al problema provvisorio, a cui veramente si riferisce questo disegno di legge, sono state fatte in modo particolare tre raccomandazioni. La prima che si estendano a tutte le cooperative, che abbiano funzioni statali, i benefici della presente legge. Ora per questa la adesione è evidente, in quanto le cooperative - qualunque sia la loro natura - sono appunto comprese fra gli enti mutuatari, a cui sarà possibile contribuire con le provvidenze di questa legge. Certo però che esse si troveranno, come tutti gli altri organi mutuatari, nei limiti della legge. I limiti di questa legge stabiliscono delle barriere finanziarie che non si potranno certo superare e serviranno contemporaneamente di freno e di guida per regolare la diversa ripartizione dei sussidi da assegnarsi in relazione alle singole forme di domanda.

Una seconda raccomandazione è stata fatta nei riguardi delle nuove provincie; è qui è del pari evidente che questa raccomandazione non

può che essere accettata. Non vi è più infatti alcuna distinzione fra le vecchie e le nuove provincie: le nuove provincie formano ormai parte dello Stato e ad esse certamente deve essere assicurata quella stessa forma di sovvenzione che viene accordata alle più antiche.

Soltanto converrà tener conto che il concorso da darsi con questa legge alle nuove provincie non potrà essere che assai limitato. Ed invero il fabbisogno da esse presentato al mio Ministero rappresenta una cifra di circa 15 milioni di contributo, il che vorrebbe dire circa 600 milioni di mutui. Questa cifra evidentemente non potrà essere acconsentita, però anche alle nuove provincie si provvederà coi 21 milioni, a cui questa legge si riferisce.

Un terzo punto concerne la possibilità di un acceleramento, in una data più o meno lontana, della documentazione fissata dall'art. 4 o 5 del disegno di legge, per la presentazione delle domande.

Ora io devo dichiarare al relatore che ho dovuto pentirmi di avere annuito in qualche modo alla domanda di molti deputati al momento della frettolosa discussione che è stata fatta alla Camera di questo disegno di legge, perchè si fissasse un'epoca più lontana per la presentazione delle domande. Ed invero, nel periodo decorso dal 28 febbraio (che è il primo termine indicato nel progetto di legge ministeriale) al 31 marzo (che è la data invece fissata dalla Camera), piovvero sopra l'Ufficio incaricato dello studio di queste questioni, moltissime domande, e in tale ammontare, che certamente non è dato di soddisfare, tenuto conto dei limiti finanziari di questo provvedimento provvisorio. È quindi naturale che quanto più ci avviciniamo all'ultimo termine; tanto minor probabilità vi è di veder soddisfatte le richieste avanzate, inquanto è giusto che si tenga conto in precedenza delle domande presentate anticipatamente al termine fissato in questa legge.

Una osservazione però debbo fare, una osservazione di massima, che è implicita in un articolo del presente disegno di legge, una osservazione intesa ad esprimere il pensiero di chi rappresenta il Governo in questo argomento così importante; ed è che le domande delle società cooperative devono, come prescrive l'art. 3 del disegno di legge, essere esa-

minate anticipatamente dagli istituti autonomi che hanno sede in ogni comune e da essi coordinate.

In verità la domanda delle cooperative si riferisce, in genere, ad una sola categoria di abitanti. L'istituto autonomo e il comune rappresentano invece tutte le classi della popolazione. Ora è evidente, che dal punto di vista logico lo stato non può dare benefici a singole categorie, ma deve considerare con criteri uguali di giustizia tutti i cittadini, e soprattutto i cittadini appartenenti alle classi più bisognose. Sarà d'altronde questo un modo anche per ridurre le spese in quanto molte volte taluni progetti presentati da cooperative importano spese superiori a quelle che realmente il progetto per sé stesso esigerebbe.

E vengo con poche parole a quanto concernerebbe il problema definitivo. Dichiaro che accetto l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale; uguale ordine del giorno fu votato in altra occasione dal Senato, quando si è discusso intorno agli affitti e ricordo pure che anche alla Camera, nell'occasione del dibattito di questo disegno di legge, fu proposto uguale ordine del giorno.

Nei riguardi del problema definitivo e organico io intendo rispondere soltanto alle osservazioni presentate dagli onorevoli Arlotta, Zupelli, Rava. Non posso accennare ad alcun concetto direttivo di siffatto disegno definitivo e organico perchè non potrei che indicare delle direttive personali mentre è opportuno che su esse vi sia il giudizio del gabinetto nella sua totalità, e soprattutto vi sia l'accordo sulla importanza e potenzialità finanziaria da darsi al disegno stesso. Ora, rispondendo all'osservazione dell'onor. Arlotta, è lamentevole che nel precedente periodo la distribuzione dei soccorsi sia stata così sperequata fra le varie provincie d'Italia. Io comprendo i bisogni di Roma, comprendo la necessità delle classi degli impiegati, ma non posso, come rappresentante da questo posto degli interessi nazionali, non segnalare che su 550 milioni di mutui 392 sono andati a favore della capitale. È ben giusto che teniamo conto di tutte le provincie d'Italia e specialmente del Mezzogiorno. Nel Mezzogiorno il problema delle abitazioni io credo che sia più grave che in altre provincie, sia per la condizione generale del modo di distri-

buzione della popolazione fra centri rurali ed urbani, sia perchè ivi, forse per una più lenta evoluzione del concetto di associazione, le cooperative sono meno numerose che in altre parti d'Italia.

Ad ogni modo l'on. Arlotta può essere certo che questo criterio sarà uno dei principali al cui studio si applicherà chiunque succederà a questo posto, chiunque avrà la fortuna di presentare un progetto organico su così difficile materia. Aggiungerò però a suo conforto che molte domande sono state presentate nell'interesse delle provincie meridionali e ad esse si provvederà con la legge attuale. Osserverò, fra altro, per il comune di Napoli ci sono domande per circa 95 milioni di mutui.

Una seconda raccomandazione ha fatto l'onor. Zupelli. La creazione di un ente cooperativo per ufficiali potrà essere argomento di studio nell'occasione di un progetto organico; però debbo notare che vi sono moltissime cooperative anche fra quelle finanziate con questo disegno di legge, le quali concernono interessi di ufficiali, di classi di pensionati militari, ecc.

Inoltre va rammentato che gli ufficiali e i soldati fanno parte della classe generale dei funzionari e larghi soccorsi questa classe ebbe nel passato.

L'osservazione fatta dall'onor. Rava riguarda piuttosto una diversa interpretazione e una correzione del testo unico del novembre 1919, e questa sarà materia di nuovi studi, in quanto si cercherà di emendare quell'eventuale dubbio che potesse sorgere per il caso prospettato dall'onor. Rava.

Con queste parole non posso che ringraziare il Senato dell'attenzione prestatami e desiderare che il progetto sia approvato. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Pellerano di dar lettura dell'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale.

PELLERANO, segretario, legge:

« Il Senato confida che il Governo vorrà presentare entro brevissimo tempo i provvedimenti reclamati dall'odierna assillante crisi delle abitazioni, capaci di favorire la ripresa e lo sviluppo delle costruzioni edilizie ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti questo ordine del giorno.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata la maggiore assegnazione di *diciassette* milioni annui di lire, a cominciare dall'esercizio 1920-1921, nel bilancio del Ministero di industria e commercio, per contribuire al pagamento di una parte degli interessi sui mutui di cui al primo comma dell'art. 30 del Regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318.

È anche approvata una ulteriore maggiore assegnazione, nel detto bilancio, di quattro milioni annui di lire per analogo contributo sui mutui di cui all'articolo 4 della legge 5 ottobre 1920, n. 1432, per la costruzione di case popolari ed economiche per i ferrovieri.

(Approvato).

Art. 2.

L'assegnazione dei 17 milioni di cui all'articolo precedente dovrà essere erogata alle operazioni di mutuo per le quali furono presentate domande da Comuni, da Istituti autonomi per case popolari, da Società cooperative e da Enti privati al Ministero dell'industria e del commercio, ed esso abbia in argomento emesso un formale impegno provvisorio, subordinato all'adempimento di condizioni che si siano verificate.

Uguale erogazione potrà essere autorizzata, su parere del Comitato interministeriale per il finanziamento delle imprese edilizie, nei riguardi:

a) delle Società cooperative di Roma e di Napoli che abbiano affidato le costruzioni all'Unione edilizia nazionale, le prime a tutto il 31 dicembre 1920 e le seconde in virtù dell'articolo 32 del Regio decreto-legge 16 gennaio 1921, n. 13, nel complessivo importo di contributo per lire 2,919,620;

b) delle domande presentate da Comuni e dagli Enti autonomi di cui al n. 3 dell'articolo 7 del Regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, al Ministero di industria e commercio fino al 31 marzo 1921, e per le quali non esiste alcun impegno;

c) delle riserve per mutui suppletivi necessari per ultimare le costruzioni in corso, fino all'importo di contributo per lire 2,766,992. (Approvato).

Art. 3.

Entro i limiti delle disponibilità residuali, dopo soddisfatti gli impegni di cui al precedente articolo, potranno essere prese in considerazione le domande presentate, per conto di Società cooperative, a tutto il 31 marzo 1921, al Ministero di industria e commercio, per le quali non esista alcun impegno.

Tali domande dovranno essere preventivamente sottoposte, dalla Società richiedente, all'esame dell'Istituto autonomo per case popolari della città a cui appartiene la Società cooperativa.

Ove non esista Istituto autonomo, la domanda stessa sarà sottoposta all'esame del Comune.

L'Istituto autonomo, o in sua vece il Comune, dovranno esporre il loro parere sulle domande suddette per quanto concerne così la eventuale riduzione della somma richiesta, come il coordinamento delle domande alle necessità locali della popolazione, avendo particolare riguardo al fine di proporzionare equamente il finanziamento ai bisogni di abitazione di tutte le classi.

La decisione definitiva spetta al Ministero del commercio, il quale avrà anche facoltà di ridurre d'ufficio le somme domandate o proposte, e di pronunciare inappellabilmente sui ricorsi ad esso presentati da Società cooperative contro i pareri contrari alle loro domande, emessi dagli Istituti autonomi o dai Comuni.

Sulle domande delle Società cooperative di impiegati in Roma il parere dell'Istituto per le case popolari dovrà essere concordato con l'Istituto cooperativo per le case degli impiegati dello Stato in Roma.

(Approvato).

Art. 4.

Salvi ulteriori provvedimenti intesi a regolare in modo organico le questioni relative alla costruzione di case civili e popolari, nessuna altra domanda di Società cooperative sarà ammessa quando sia stata presentata oltre il 31 marzo 1921.

(Approvato).

Art. 5.

Il contributo a carico dello Stato per il pagamento degli interessi sui mutui relativi alla costruzione di case economiche o popolari s'intende commisurato sul capitale iniziale mutuato.

(Approvato).

Art. 6.

L'Ufficio permanente di cui all'articolo 47 del testo unico 30 novembre 1919, n. 2318, è costituito dai funzionari di ruolo dell'Amministrazione dell'industria e commercio o di altre amministrazioni dello Stato, che già vi sono comandati.

All'ordinamento dell'Ufficio stesso sarà provveduto con successivo Decreto Reale.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Faina a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

FAINA. A nome della Commissione speciale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Disposizioni relative alla revisione del prezzo dei contratti di locazione di fondi rustici ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Faina della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Lustig a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

LUSTIG. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Modificazione dell'art. 5 della legge 10 luglio 1910, n. 455 sugli ordini dei medici chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Lustig della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti economici a favore della magistratura, Consiglio di stato, Corte dei conti e Avvocatura erariale (N. 298):

Senatori votanti	228
Favorevoli	194
Contrari	34

Il Senato approva.

Maggiore spesa per il completamento dei lavori di costruzione e sistemazione per l'arredamento del palazzo di giustizia (Castel Capuano) in Napoli (N. 302):

Senatori votanti	228
Favorevoli	208
Contrari	20

Il Senato approva.

Istituzione di una scuola superiore di chimica industriale in Bologna (N. 303):

Senatori votanti	228
Favorevoli	211
Contrari	17

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni a favore dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per l'esercizio finanziario 1920-21, per far fronte al pagamento degli impegni assunti dal predetto Ministero anteriormente all'esercizio 1919-20 e rimasti insoddisfatti al 30 giugno 1919 (n. 344):

Senatori votanti	228
Favorevoli	210
Contrari	18

Il Senato approva.

Maggiori e nuove assegnazioni dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per l'esercizio finanziario 1919-20 (n. 345):

Senatori votanti	228
Favorevoli	213
Contrari	15

Il Senato approva.

Maggiori e nuove assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa

del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1920-21 (N. 349):

Senatori votanti	228
Favorevoli	214
Contrari	14

Il Senato approva.

Trattamento di pensione agli ufficiali della riserva (n. 300):

Senatori votanti	228
Favorevoli	217
Contrari	11

Il Senato approva.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, ed ai bilanci di previsione della Tripolitania, della Cirenaica, della colonia Eritrea e della Somalia per l'esercizio 1919-20 nonchè allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie ed ai bilanci della colonia Eritrea e della Somalia per l'esercizio 1920-21 (312):

Senatori votanti	228
Favorevoli	211
Contrari	17

Il Senato approva.

Autorizzazione della spesa di lire 11 milioni per la prosecuzione dei lavori di costruzione della nuova sede dei Ministeri della marina, dell'istruzione, della giustizia e della Corte dei conti (n. 313):

Senatori votanti	228
Favorevoli	200
Contrari	28

Il Senato approva.

Riordinamento del personale dei farmacisti militari (n. 308):

Senatori votanti	228
Favorevoli	204
Contrari	24

Il Senato approva.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti emanati durante la proroga dei lavori parlamentari autorizzanti provvedimenti di bilancio e vari » (N. 314).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge dei Regi decreti emanati durante la proroga dei lavori parlamentari autorizzanti provvedimenti di bilancio e vari ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 314).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono convertiti in legge i seguenti Regi decreti:

27 e 30 maggio 1920, nn. 754, 755 e 801, 3 e 7 giugno 1920, nn. 799, 800 e 802, concernenti variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1919-20;

27 e 30 maggio 1920, nn. 796 e 795, e 7 giugno 1920, n. 872, concernenti variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1919-20;

30 maggio 1920, n. 753, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario 1919-20;

27 maggio 1920, n. 780, concernente variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa degli Economati generali dei benefici vacanti;

3 giugno 1920, n. 781, concernente variazioni negli stati di previsione della spesa dell'amministrazione del Fondo per il culto e di quella del Fondo di beneficenza e religione della città di Roma;

3 e 7 giugno 1920, nn. 874 e 803, concernenti variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1919-20;

7 giugno 1920, n. 804, che aumenta di lire 15,000 il limite massimo per le pensioni da concedersi dal Ministero degli affari esteri per collocamenti a riposo di autorità;

3 e 22 giugno 1920, nn. 761 e 986, concernenti variazioni allo stato di previsione

della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1919-20, nonché variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa della Tripolitania e della Cirenaica e della Somalia Italiana per lo stesso esercizio finanziario;

30 maggio 1920, n. 797, e 7 giugno 1920, n. 869, concernenti variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1919-20;

27 e 30 maggio 1920, numeri 757 e 756, e 7 giugno 1920, nn. 807 e 808, concernenti variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1919-20;

30 maggio 1920, n. 809, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno ed allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1919-20;

3 e 7 giugno 1920, nn. 798 e 866, concernenti variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1919-20;

7 giugno 1920, n. 876, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1919-20;

3 giugno 1920, n. 783, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1919-20;

7 giugno 1920, n. 877, concernente aumento di lire 30,000 del limite massimo della annualità per pensioni ordinarie da concedersi dal Ministero della marina in dipendenza di collocamenti a riposo di autorità nell'esercizio finanziario 1919-20;

30 maggio 1920, n. 758, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura per l'esercizio finanziario 1919-20;

30 maggio 1920, n. 782, e 3 e 7 giugno 1920, nn. 731 e 823, concernenti variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro per l'esercizio finanziario 1919-20;

3 giugno 1920, n. 806, concernente variazioni agli stati di previsione della spesa dei

Ministeri dell'interno, della guerra e della marina per l'esercizio finanziario 1919-20;

7 giugno 1920, n. 953, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed ai bilanci dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1919-20;

3 giugno 1920, nn. 880, 865, 875, 879, 873, 882 e 870, concernenti approvazione di eccedenze d'impegni risultanti rispettivamente dai rendiconti consuntivi per l'esercizio finanziario 1918-19, riguardanti i Ministeri delle finanze, compreso il Fondo di massa per la Regia guardia di finanza, della giustizia e degli affari di culto, degli affari esteri, delle colonie, dell'interno, dei lavori pubblici e dell'industria, commercio e lavoro;

30 maggio 1920, n. 751, concernente modificazioni al regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dello Stato, relativamente alla contabilizzazione dei titoli estinti;

30 maggio 1920, n. 752, concernente norme per i concorsi al posto di ragioniere capo nelle Intendenze di finanza, di delegato del tesoro e di controllore capo;

3 giugno 1920, n. 737, concernente aumento della indennità di caro-viveri al personale delle amministrazioni dello Stato;

7 giugno 1920, n. 738, concernente provvedimenti a favore dei mutilati e degli invalidi di guerra;

7 giugno 1920, n. 739, concernente modificazioni ed aggiunte ai Regi decreti 23 ottobre 1919, n. 1971, e 27 novembre 1919, n. 2231, sullo stato giuridico ed economico del personale delle varie amministrazioni dello Stato;

7 giugno 1920, n. 740, concernente aumento della retribuzione oraria per compenso di lavoro straordinario presso le varie amministrazioni dello Stato esclusa quella delle ferrovie di Stato e quella delle poste, dei telegrafi e dei telefoni;

7 giugno 1920, n. 741, concernente modificazioni organiche nel personale delle imposte dirette, del registro e delle dogane, delle Intendenze di finanza, delle delegazioni del tesoro e delle agenzie delle imposte;

7 giugno 1920, n. 742, concernente provvedimenti intesi a stabilire il trattamento eco-

nomico del personale che dalle amministrazioni provinciali ha fatto passaggio alle amministrazioni centrali;

7 giugno 1920, n. 863, concernente modifiche al Regio decreto 3 giugno 1920, n. 700, relativo alla istituzione del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale.

(Approvato).

Art. 2.

Sono estese al personale in servizio nella Colonia Eritrea, l'indennità temporanea prevista dal decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, con la decorrenza dal 1 gennaio 1920, e l'altra prevista dal Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737, con la decorrenza portata dal decreto stesso.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto Reale 11 maggio 1920, n. 694 recante provvedimenti per la ferrovia Lucca-Pontedera-Saline di Volterra » (N. 333).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto Reale 11 maggio 1920, n. 694, recante provvedimenti per la ferrovia Lucca-Pontedera-Saline di Volterra ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 333).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È convertito in legge il R. decreto 11 maggio 1920, n. 694, che autorizza il Governo del Re a concedere la costruzione della ferrovia Lucca-Pontedera-Saline di Volterra.

(Approvato).

Art. 2.

L'ammontare della sovvenzione per la ferrovia Lucca-Pontedera-Saline di Volterra resta al di fuori dei limiti d'impegno di cui all'articolo 8 del decreto luogotenenziale 25 febbraio 1919, n. 303.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Sistemazione patrimoniale ed industriale dei Regi stabilimenti termali di Salsomaggiore » (N. 309).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sistemazione patrimoniale e industriale dei Regi stabilimenti termali di Salsomaggiore ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Le anticipazioni che la Cassa dei Depositi e Prestiti è autorizzata a fare all'Azienda Termale di Salsomaggiore dall'art. 3 della legge 19 luglio 1914, numero 728, sono elevate da lire 7,500,000 a lire 18,000,000.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio della discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto Reale 12 ottobre 1919, numero 2445, che proroga la scadenza del decreto luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1311, portante disposizioni eccezionali per la tutela della sanità pubblica durante la guerra » (N. 318 e 318-bis).

PRESIDENTE. Il Governo ha proposto alcuni emendamenti a questo disegno di legge. Chiedo se il Governo domanda che siano votati dal Senato.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Propongo di sospendere la discussione su questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del Governo di sospendere la discussione su questo disegno di legge.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2397, concernente lo stato giuridico ed economico del personale amministrativo stabile dei Regi Istituti superiori di studi commerciali » (N. 326).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2397, concernente lo stato giuridico ed economico del personale amministrativo stabile dei Regi Istituti superiori di studi commerciali ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 326).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È convertito in legge il Regio decreto numero 2397 del 27 novembre 1919 concernente lo stato giuridico ed economico del personale amministrativo stabile dei Regi Istituti superiori di studi commerciali.

(Approvato).

Art. 2.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere, mediante decreto Reale, alla impostazione nel bilancio passivo del Ministero per l'industria ed il commercio della somma necessaria a far fronte alle spese derivanti dalla applicazione della presente legge.

(Approvato).

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA.

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 268;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio, il lavoro e per gli approvvigionamenti e consumi alimentari, di concerto con il ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il personale amministrativo stabile di ogni Regio Istituto superiore di studi commerciali comprende un segretario capo, uno o due segretari o contabili, uno o due applicati di segreteria, in conformità a quanto sarà determinato in una pianta organica da approvarsi per ciascun Regio Istituto con decreto Reale su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso.

Art. 2.

Il segretario capo è retribuito con lo stipendio iniziale di lire 6000 aumentabile con cinque aumenti quinquennali di lire 600 sino ad un massimo di lire 9000; i segretari o contabili con lo stipendio iniziale di lire 5000 aumentabile con cinque aumenti quinquennali di lire 500 fino a lire 7500; gli applicati di segreteria con lo stipendio iniziale di lire 4000 aumentabile con cinque aumenti quinquennali di lire 400 fino a lire 6000.

Nei nuovi stipendi sono conglobati gli aumenti di cui al decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, e 19 giugno 1919, n. 973.

Art. 3.

Le nomine ai posti di segretario capo, di segretario contabile e di applicato di segreteria hanno luogo per decreto Reale in seguito ai risultati di un pubblico concorso per titoli e per esame indetto dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro. I requisiti di studio per l'ammissione al concorso sono la laurea di un istituto superiore di commercio per il posto di

segretario capo, la licenza di un Regio istituto commerciale o di una scuola media di 2° grado per il posto di segretario, la licenza di una Regia scuola commerciale o di una scuola media di 1° grado per il posto di applicato.

Eccezionalmente le nomine potranno farsi per promozione dei segretari a segretari capi e degli applicati a segretari quando le persone da promuovere posseggano i titoli di studio richiesti per il concorso al posto superiore, e il servizio prestato li renda, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli della promozione.

Art. 4.

Gli aumenti di stipendio quinquennali sono conferiti agli impiegati che abbiano dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta su parere conforme del Consiglio di amministrazione e della Direzione dell'istituto. In caso di divergenza giudica il Ministero, in base alla relazione di un ispettore ministeriale e sentito il Consiglio dell'istruzione commerciale.

Art. 5.

È concesso il trasferimento del personale amministrativo da uno ad altro Istituto col consenso del Consiglio di amministrazione dell'Istituto al quale esso viene trasferito. In caso di trasferimento il personale conserva i diritti acquisiti di carriera.

Art. 6.

Al personale amministrativo dei Regi Istituti superiori di commercio si applicano le disposizioni sullo stato giuridico e quelle del trattamento di riposo in vigore per i funzionari dello Stato.

Art. 7.

Nella prima applicazione della presente legge i segretari in carica dei Regi Istituti avranno tutti il titolo di segretari-capi e il relativo stipendio, ed in vice-segretari il titolo e lo stipendio di segretari; semprechè il Consiglio di amministrazione dell'Istituto ne riconosca e attesti il lodevole servizio. Con le stesse condizioni gli impiegati di segreteria attualmente fuori ruolo hanno diritto di occupare i posti disponibili nella prima applicazione della pre-

sente legge. Negli Istituti, la cui pianta organica prevede attualmente più di un segretario, è ammesso che vi siano transitoriamente dei segretari-capi in soprannumero.

Art. 8.

Il personale in carica alla entrata in vigore della presente legge godrà, oltrechè dei nuovi stipendi iniziali spettantigli per il posto che esso viene ad occupare nella applicazione della legge, degli aumenti quinquennali per il servizio già prestato.

Art. 9.

Sono abrogate le norme in vigore contrarie alle disposizioni del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI
FERRARIS
SCHANZER.

V. — *Il guardasigilli*
MORTARA.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: «Provvedimenti a favore dell'insegnamento industriale» (N. 329).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Provvedimenti a favore dell'insegnamento industriale».

Prego l'onorevole senatore segretario, Pellerano, di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Per completare la classificazione delle scuole industriali a norma della legge 14 luglio 1912, n. 854, e per l'istituzione di nuove scuole a ter-

mini del decreto-legge luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 896, sono iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero per l'industria e il commercio:

a) un maggiore stanziamento di lire 692,800 nel capitolo 53 per l'esercizio finanziario 1920-1921;

b) un maggiore stanziamento di lire 876,200 nei corrispondenti capitoli per l'esercizio finanziario 1921-22 e per gli esercizi successivi.

Nello stesso capitolo 53 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1920-21 è iscritto un ulteriore stanziamento di 45,000 lire per concedere alla Scuola del libro, all'Istituto industriale milanese «Giacomo Feltrinelli» ed alla Scuola-laboratorio di elettrotecnica per operai in Milano un sussidio straordinario oltre i limiti stabiliti dal secondo comma dell'articolo 8 della legge 14 luglio 1912, n. 854, e dall'ultimo comma dell'articolo 231 del regolamento generale sull'istruzione professionale, approvato con Regio decreto 22 giugno 1913, n. 1014.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

MORPURGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORPURGO. Dichiaro subito che voterò questo disegno di legge; consenta tuttavia il Senato che rivolga una raccomandazione all'onorevole ministro del commercio, e la raccomandazione è questa: che il ministro non si fermi qui nelle provvidenze a vantaggio dell'insegnamento professionale; so che i bilanci di tutte le amministrazioni dello Stato si dibattono in gravi strettezze, ma fare uno sforzo a vantaggio di questo insegnamento vuol dire ricavarne benefici enormi, perchè l'incremento della produzione industriale si connette strettamente con il miglioramento dell'economia nazionale.

Ora, poi che lo stanziamento a favore delle scuole industriali del nostro paese è esiguo in modo desolante, credo che il Governo dovrebbe, in un paese nel quale l'artigianato un tempo era assurto ai maggiori fastigi, in un paese in cui c'è tanta genialità tra gli operai, dare opera a sviluppare questo insegnamento, portando così un gran vantaggio anche alle stesse

classi operaie sia nel campo morale come in quello finanziario e professionale.

È questo un argomento che ho avuto l'onore di trattare ripetutamente anche nell'altro ramo del Parlamento; ed ho ottenuto colà delle assicurazioni che non hanno avuto intera la loro esplicazione, per la difficoltà di trovare i fondi.

Io spero che l'onorevole Alessio, il quale ha mente aperta a tutte le cose utili e belle, vorrà accettare oggi la mia raccomandazione e che avrà in questo l'appoggio del suo collega del tesoro.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSIO, *ministro d'industria e commercio*. Posso assicurare il senatore Morpurgo che la questione delle scuole professionali è stata una di quelle, in questo breve periodo di governo, meglio approfondite. Fu nominata una Commissione costituita da elementi competentissimi, Commissione la quale lavorò tre mesi ed ha presentato risoluzioni che non importano neanche una grossa spesa; soltanto il corso dei lavori parlamentari ha impedito di poter accelerare la presentazione del relativo disegno di legge.

Certo lo studio, fatto veramente con molta diligenza e profondità da parte di persone competenti, troverà un ministro che lo porterà alla Camera, dando modo di soddisfare al desiderio espresso dall'onorevole senatore Morpurgo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare la discussione è chiusa, e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Aumento degli onorari e diritti accessori stabiliti dal capo primo della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, a favore dei notai » (N. 365).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Aumento degli onorari e diritti accessori stabiliti dal capo primo della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 a favore dei notai ».

Ne do lettura.

Articolo unico.

Fino a che non sarà provveduto per la revisione e modificazione delle singole voci della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, gli onorari e diritti accessori, stabiliti dal Capo I della detta tariffa, sono a favore dei notai raddoppiati, fermo rimanendo soltanto per gli onorari degli originali degli atti ricevuti o autenticati anche l'altro aumento del 50 per cento, già disposto col Regio decreto-eggè 9 novembre 1919, n. 2239, e che, ai termini dell'art. 3 dello stesso decreto-legge, è devoluto alla Cassa nazionale del notariato.

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 964, sui sussidi ai danneggiati dalla piena dell'Arno dell'8-9 gennaio 1919 » (N. 332).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 964 sui sussidi ai danneggiati dalla piena dall'Arno dell'8-9 gennaio 1919 ».

Ne do lettura:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 964, che autorizza la spesa di lire 750,000 per sussidi da concedersi a privati ed enti pubblici danneggiati dalla piena dell'Arno avvenuta nella notte dall'8 al 9 gennaio 1919 nei comuni di Pisa e Cascina.

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti per le carriere del personale d'ordine e subalterno negli uffici dell'amministrazione scolastica provinciale » (N. 340).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Provvedimenti per le carriere del personale d'ordine e subalterno negli uffici dell'amministrazione scolastica provinciale ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:
(V. Stampato N. 340).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il ruolo del personale d'ordine dell'Amministrazione scolastica provinciale è modificato in conformità della tabella A annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

È istituito il ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione scolastica provinciale in conformità della tabella B annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 3.

I posti vacanti nel grado iniziale del ruolo del personale d'ordine saranno conferiti senza limiti di età, agli avventizi di copia degli uffici scolastici provinciali, nominati con decreto Reale o ministeriale, ed attualmente in servizio, che per capacità, coltura, ed operosità saranno ritenuti meritevoli, a giudizio del Consiglio di amministrazione, di venire assunti in ruolo.

Il Consiglio di amministrazione stabilirà anche la graduatoria di merito da seguirsi nella collocazione in ruolo.

A parità di merito avrà la precedenza chi ha maggiore anzianità di servizio e, a pari anzianità di servizio, il più anziano di età.

(Approvato).

Art. 4.

I posti del grado iniziale nel ruolo del personale subalterno saranno conferiti, senza limiti di età, agli avventizi degli uffici scolastici provinciali, adibiti a mansioni d'inserviente, nominati con decreto ministeriale, ed attualmente in servizio che a giudizio del Consiglio di amministrazione, siano ritenuti meritevoli, per l'opera prestata, di venire assunti in ruolo.

Essi saranno collocati nel ruolo secondo l'anzianità di servizio, e a pari anzianità di servizio avrà la precedenza il più anziano di età.

(Approvato).

Art. 5.

Le assunzioni in ruolo, di cui ai due articoli precedenti, avranno ogni effetto, a decorrere dal 16 marzo 1914, per gli avventizi nominati prima di questa data, e dalla data di assunzione in servizio avventizio per quelli nominati successivamente.

(Approvato).

Art. 6.

Gli avventizi, che non saranno stati assunti nel ruolo d'ordine, avranno diritto di aspirare al ruolo del personale subalterno.

Tutti gli avventizi, che non saranno stati assunti in ruolo, verranno licenziati entro un mese dall'applicazione degli articoli 3 e 4 della presente legge, e riceveranno una indennità, per una volta tanto, pari a tanti mesi di assegno, comprese le indennità di caro-viveri, quanti gli anni di servizio prestati.

(Approvato).

Art. 7.

I posti del grado iniziale che risultassero vacanti in ciascuna delle due categorie, d'ordine e di servizio, alla prima applicazione della presente legge, dopo la collocazione degli avventizi, saranno conferiti per un terzo ai sottufficiali di cui all'articolo 21 del testo unico 17 novembre 1912, n. 1329, e per due terzi agli invalidi di guerra, a norma della legge 25 marzo 1917, n. 481.

(Approvato).

Art. 8.

Per tutto ciò che si attiene allo stato giuridico ed economico del personale di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge valgono le disposizioni dei decreti luogotenenziali 23 ottobre 1919, n. 1971, 27 novembre 1919, n. 2231, e 7 giugno 1920, n. 739.

(Approvato).

Art. 9.

Con decreto del ministro del tesoro saranno iscritte nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione le somme occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

TABELLA A.

Ruolo organico del personale d'ordine dell'Amministrazione scolastica provinciale.

Archivisti	N.	120
Applicati	»	180

Gli stipendi sono quelli stabiliti dalla tabella n. 3 annessa al Regio decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2231.

TABELLA B.

Ruolo organico del personale subalterno dell'Amministrazione scolastica provinciale.

Usciere capo	N.	40
Usciere	»	110

Gli stipendi sono quelli stabiliti dalla tabella n. 4 annessa al Regio decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2231.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Torraca a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

TORRACA. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: Proroga dei termini degli articoli 19 e 4 della legge 9 luglio 1908, n. 445,

concernente agevolazioni ai comuni della Basilicata e della Calabria per provvista di acqua potabile.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Torraca della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Foà a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

FOÀ. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

Proroga del termine fissato all'articolo 9 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1915, n. 1188 contenente disposizioni intese a sollecitare ed agevolare l'esecuzione di opere igieniche;

Conversione in legge del Regio decreto 6 ottobre 1919, n. 1909, concernente nuove agevolazioni per la esecuzione di opere igieniche da parte degli enti locali;

Conversione in legge dei seguenti decreti, riguardanti disposizioni di carattere transitorio per sollecitare l'esecuzione di opere igieniche: Regio decreto 27 settembre 1914, n. 1050; Regio decreto 1° aprile 1915, n. 427; decreto luogotenenziale 1° agosto 1915, n. 1188; decreto luogotenenziale 13 luglio 1916, n. 932; decreto luogotenenziale 1° luglio 1917, n. 1108; decreto luogotenenziale 26 maggio 1919, n. 783; Regio decreto 3 agosto 1919, n. 1464;

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 28 gennaio 1917, n. 190, concernente provvedimenti sulle agevolazioni per l'esecuzione di opere igieniche

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Foà della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Invito l'onorevole senatore Inghilleri a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

INGHILLERI. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: Conversione in legge del decreto Reale 2 settembre 1919, n. 2416, col quale fu concessa al comune di Catania l'esecuzione delle opere di ampliamento di quel porto e ad una Società da costituirsi, la costruzione e l'esercizio dei relativi impianti di carico e scarico e deposito di merci.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Inghilleri della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta. Prego l'onorevole senatore, segretario, Bettoni di procedere all'appello nominale.

BETTONI, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Inscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero per l'agricoltura dei fondi occorrenti per un servizio di meteorologia agraria » (N. 360).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Inscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero per l'agricoltura dei fondi occorrenti per un servizio di meteorologia agraria ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa per il Ministero di agricoltura è iscritta nell'esercizio finanziario 1920-1921 la somma di lire 35,000 per spese di impianto di un servizio di meteorologia agraria.

Nella parte ordinaria del bilancio stesso è iscritta in apposito capitolo per l'esercizio 1920-21 la somma di lire 10,000 per studi preparatori, esperienze, missioni, compensi relativi di servizio di meteorologia applicata all'agricoltura e alle irrigazioni, con speciale riguardo all'adattamento delle colture al tempo e al clima.

Per l'esercizio 1921-22 e per i seguenti detto stanziamento sarà elevato a lire 40,000.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1783, concernente miglioramenti economici al personale insegnante dei Regi Istituti superiori di studi commerciali e nuovi miglioramenti economici al personale stesso » (N. 326).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1783, concernente miglioramenti economici al personale insegnante dei Regi Istituti superiori di studi commerciali e nuovi miglioramenti economici al personale stesso ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 326).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È convertito in legge il Regio decreto numero 1783, del 2 settembre 1919, concernente miglioramenti economici al personale insegnante dei Regi Istituti Superiori di studi commerciali.

(Approvato).

Art. 2.

L'articolo 1^o del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1783, convertito in legge per l'articolo 1^o della presente legge, è così modificato:

« Lo stipendio dei professori ordinari dei Regi Istituti Superiori di studi commerciali è di lire 11.000: quello dei professori straordinari di lire 9.000.

« Gli stipendi dei professori ordinari si accrescono fino ad un massimo di lire 14.000 con tre aumenti quinquennali di lire 1.000 ciascuno.

« Gli stipendi dei professori straordinari si accrescono fino ad un massimo di lire 12.000 con quattro aumenti quinquennali di lire 750 ciascuno ».

Ai professori, che, prima della loro nomina a straordinario o ad ordinario, abbiano prestatato servizio in modo continuativo in qualità

di incaricato in un Regio Istituto Superiore o in una Regia Università, e senza interruzione siano stati assunti in ruolo, è concessa a decorrere dal primo periodo del servizio di ruolo l'abbreviazione di un anno per un numero di periodi di aumento di stipendio uguale al quarto degli anni di servizio prestato nella qualità di incaricato. Per i professori che alla data della pubblicazione della presente legge abbiano compiuto 55 anni di età il beneficio, di cui al presente comma, sarà concesso in una sola volta. Non si computano le frazioni di quattro anni.

Nessuno dei professori nel primo anno di applicazione della presente legge potrà avere un aumento di stipendio superiore a lire 2.000. La differenza in più sarà corrisposta con quote annuali non superiori a lire 1.000 ciascuna.

Gli incarichi conferiti ai professori ufficiali sono retribuiti con indennità di lire 40 per ogni lezione effettivamente impartita. Tale indennità non può superare 2.800 lire annue.

Gli incarichi conferiti a chi non sia professore ufficiale sono retribuiti con lire 3.500 annue.

Gli incarichi potranno essere conferiti ai professori ordinari e straordinari degli Istituti solo in via eccezionale.

I professori ordinari e straordinari hanno l'obbligo di impartire sino ad un massimo di nove ore di lezioni per settimana e sino ad un massimo di diciotto ore fra lezioni ed esercitazioni.

Eccezione fatta per l'Istituto superiore di studi commerciali in Venezia, gli insegnamenti di lingue moderne negli Istituti superiori commerciali, di cui nella presente legge, debbono essere affidati a professori incaricati, la cui retribuzione può essere elevata, mediante aumenti quinquennali di lire mille, sino a L. 7.500, secondo le norme fissate dal Regolamento.

Le maggiori spese derivanti dagli aumenti di retribuzioni stabiliti dal presente articolo fanno carico allo Stato.

(Approvato).

Art. 3.

L'articolo 2 del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1783, convertito in legge per l'articolo 1^o della presente legge, è così modificato:

Per il godimento delle indennità caroviveri, stabilite nei decreti-legge 14 settembre 1918, n. 1314, e 3 giugno 1920, n. 737, non sono applicabili le limitazioni contenute nell'articolo 1^o del decreto 14 settembre 1918, n. 1314.

(Approvato).

Art. 4.

Agli insegnanti ordinari e straordinari di lingue moderne nei Regi Istituti superiori di Roma, Genova, Bari e Torino rimasti fuori ruolo per le disposizioni dell'articolo 18 della legge del 20 marzo 1913, n. 268, sono applicati, a partire dal 1^o maggio 1919, gli stipendi minimi fissati dalla presente legge per i professori ordinari e straordinari. Gli aumenti quinquennali sullo stipendio minimo decorrono dalla data anzidetta del 1^o maggio 1919.

(Approvato).

CALISSE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALISSE. Su questo articolo 4 io vorrei fare una raccomandazione all'onorevole Ministro, ed è che il beneficio concesso agli insegnanti straordinari potesse essere esteso anche a quel numero limitatissimo di insegnanti, che col titolo di incaricati stabili si trovano in servizio da prima della legge del 1913, e che dopo questa legge hanno continuato senza interruzione a prestar servizio, come tuttora lo prestano. L'unica differenza tra costoro ed i professori straordinari è questa: che non avendo essi avuto la fortuna di veder mai bandito il concorso da molti anni ad oggi, sono restati col titolo di incaricati, ma col riconoscimento della stabilità, e nel fatto possono essere parificati agli straordinari. Io vorrei raccomandare all'onorevole ministro di trovar modo di estendere ad essi i benefici di questo disegno di legge, per evidenti ragioni di equità ed anche per l'interesse dell'insegnamento.

SUPINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUPINO, *relatore*. Io mi associo alla raccomandazione dell'onorevole Calisse che risponde a ragioni di equità.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Io posso accettare la raccomandazione fatta dall'onorevole senatore Calisse e dall'onorevole relatore, ma per debito di lealtà devo dichiarare che per renderla effettiva occorrerà una legge, poichè altra e ben diversa è la situazione del professore incaricato da quella del professore straordinario. L'incaricato è una persona, legalmente parlando, che qualunque sia il numero degli anni decorsi esercita un determinato ufficio per ogni anno, non ha diritto a pensione o ad aumenti di stipendi: quindi se si vuole realmente usare a questa classe qualche riguardo occorre una legge, ed occorrono anche fondi ulteriori da parte dell'onorevole ministro del tesoro. In questi limiti accetto la raccomandazione dell'onorevole Calisse, anche perchè non mi sembra logico il concetto che, per quanto si riferisce agli insegnanti di lingue, si debba mantenere dal punto di vista didattico tale insegnamento solo a professori incaricati.

Le lingue negli istituti commerciali hanno importanza massima. Non vi si provvede abbastanza affidandone l'insegnamento a semplici incaricati. E sotto questo punto di vista converrà modificare la legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo ai voti l'art. 4. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 5.

Con decreto del Ministero del tesoro saranno introdotte nello stato di previsione della spesa per il Ministero per l'industria ed il commercio, le variazioni necessarie all'attuazione della presente legge che, per quanto riguarda gli aumenti di stipendio, ha effetto dal 1^o maggio 1919.

(Approvato).

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 268;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario

di Stato per l'industria, commercio e lavoro e per gli approvvigionamenti e consumi alimentari, di concerto con il ministro del tesoro:

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

L'articolo 10 della legge 20 marzo 1913, numero 268 è così modificato:

Lo stipendio dei professori ordinari dei Regi Istituti Superiori di studi commerciali è di lire 10.000; quello dei professori straordinari di lire 8000.

Gli stipendi dei professori ordinari si accrescono fino ad un massimo di lire 13.200 con tre aumenti quinquennali: di L. 1.000 ciascuno, i primi due; di L. 1,200 il terzo. Gli stipendi dei professori straordinari si accrescono fino al massimo di L. 11.000 con quattro aumenti quinquennali di lire 750.

Ai professori che prima della loro nomina a straordinario o ad ordinario abbiano prestato servizio in modo continuativo in qualità di incaricato in un Regio Istituto Superiore o in una Regia Università e senza interruzione siano stati assunti in ruolo, è concessa, a decorrere dal primo periodo del servizio di ruolo, l'abbreviazione di un anno per un numero di periodi di aumento di stipendio uguale al quarto degli anni di servizio prestato nella qualità di incaricato.

Per i professori che alla data di pubblicazione del presente decreto abbiano compiuto 55 anni di età, il beneficio, di cui al presente comma, sarà concesso in una sola volta. Non si computano le frazioni di quattro anni.

Nessuno dei professori nel primo anno di applicazione del presente decreto, potrà avere un aumento di stipendio superiore a lire 2.000.

Gli incarichi conferiti ai professori ufficiali sono retribuiti con indennità di lire 40 per ogni lezione effettivamente impartita. Tale indennità non può superare 2.400 lire annue.

Gli incarichi conferiti a chi non sia professore ufficiale, sono retribuiti con lire 3000.

Gli incarichi potranno essere conferiti ai professori ordinari e straordinari delle scuole solo in via eccezionale.

I professori ordinari e straordinari hanno l'obbligo di impartire sino ad un massimo di nove ore di lezioni per settimana e sino ad un

massimo di diciotto ore fra lezioni ed esercitazioni.

Con decreto Reale da promuovere dal Ministero dell'Industria, il commercio e il lavoro, su parere del Consiglio per l'istruzione commerciale, gli insegnamenti di materie affini saranno raggruppati ed affidati ad un unico insegnante, ove ciò sia richiesto da esigenze didattiche. Le materie già insegnate per incarico da professori delle scuole dovranno essere, a richiesta del Ministero, da essi impartite gratuitamente nei limiti di nove ore settimanali di lezione, diciotto fra lezioni ed esercitazioni.

Eccezione fatta per la Scuola Superiore di commercio di Venezia, gli insegnamenti di lingue moderne negli Istituti superiori commerciali, di cui nella presente legge, debbono essere affidati a professori incaricati, la cui retribuzione può essere elevata, mediante aumenti quinquennali di lire mille, sino a lire settemila, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

Le maggiori spese derivanti dall'applicazione del presente decreto fanno carico allo Stato.

Art. 2.

Il limite massimo per il godimento delle indennità caro-viveri di cui al decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1344, viene elevato alla somma di lire 13.200.

Art. 3.

Il nuovo stipendio per i professori in servizio alla attuazione del presente decreto, sarà commisurato agli anni di servizio che ciascuno ha nel grado attuale; salvo quanto è stabilito nel comma 3^o dell'articolo 10 modificato nell'articolo 1^o del presente decreto.

Art. 4.

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte nello stato di previsione della spesa per il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro le variazioni necessarie all'attuazione del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1^o maggio 1919 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI - FERRARIS - SCHANZER.

V. — *Il Guardasigilli:*

MORTARA.

Approvazione del disegno di legge: « Costituzione in comune della frazione di Melissano (Lecce) » (N. 311).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Costituzione in comune della frazione di Melissano (Lecce) ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 311).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

La frazione di Melissano è costituita in comune autonomo dalla promulgazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni necessarie per la esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 26 aprile 1917, n. 835, concernente provvedimenti per l'opera della Biblioteca nazionale centrale di Firenze » (N. 338).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del decreto-legge luogotenenziale 26 aprile 1917, n. 835, concernente provvedimenti per l'opera della Biblioteca nazionale centrale di Firenze ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge luogotenenziale in data 26 aprile 1917, n. 835, concernente provvedimenti per l'opera della Biblioteca nazionale centrale di Firenze.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore del personale dei banchi lotto » N. (310).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore del personale dei banchi lotto ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano, di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 310).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa, e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° luglio 1920 e fino a tutto l'esercizio finanziario successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace verrà corrisposto ai ricevitori e reggenti del lotto, in aggiunta all'aggio graduale sulle riscossioni stabilito dal decreto legge 19 giugno 1919, n. 1180, un supplemento temporaneo di aggio del 3 per cento sulle riscossioni fino a lire 20,000;

del due per cento sulle riscossioni da lire 20,001 a lire 40,000;

dell'uno per cento sulle riscossioni da lire 40,001 a lire 50,000;

del 0,50 per cento sulle riscossioni da lire 50,001 a lire 100,000.

Il detto supplemento sarà asente dalle ritenute a favore del Fondo di previdenza per i ricevitori del lotto e della Cassa sovvenzioni per gli impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione.

(Approvato).

Art. 2.

Una parte di detto supplemento, da non superare in ogni caso i due quinti del suo ammontare, dovrà essere destinata ad aumentare la retribuzione dei commessi di carriera in relazione alla importanza del banco ed al numero dei commessi medesimi, che effettivamente vi prestano servizio.

(Approvato).

Art. 3.

Il bollettario del giuoco con bollette da centesimimi 20 è soppresso, salvo l'esaurimento delle scorte attuali.

(Approvato).

Art. 4.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto alla iscrizione negli stati di previsione della spesa del Ministero delle finanze per gli esercizi 1920-921 e seguenti dalle somme occorrenti per l'attuazione della presente legge.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate, Ameglio, Amero D'Aste, Arlotta, Auteri Berretta.

Barbieri, Bava Beccaris, Bellini, Benevenuto, Bergamasco, Beria D'Argentina, Bernardi, Bertarelli, Bartetti, Berti, Bettoni, Bianchi Riccardi, Biscaretti, Bollati, Bombig, Bonazzi, Boncompagni, Bonicelli, Borsarelli, Bouvier.

Calabria, Calisse, Calleri, Campostrini, Capaldo, Capece Minutolo, Capotorto, Carissimo, Cassis, Cataldi, Catellani, Cefalo, Cefaly, Ciamician, Cirmeni, Civelli, Cocchia, Cocuzza, Colonna Fabrizio, Conci, Corbino, Croce, Curreno.

Da Como, D'Alife, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Giudice, Della Noce, Della Torre, Del Pezzo, De Novellis, De Riseis, Di Brazzà, Diena, Di Frasso, Di Sant'Onofrio, Di Stefano, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Francesco.

Faina, Faldella, Fano, Ferraris Carlo, Ferri, Fili Astolfone, Filomusi-Guelfi, Foà, Fracassi, Fradeletti, Fratellini, Fulci.

Gallina, Gallini, Garavetti, Ghiglianovich, Giaccone, Giardino, Gioppi, Giordani, Giunti, Golgi, Grandi, Grassi, Greppi Emanuele, Guala, Gualterio, Guidi.

Hortis.

Imperiali, Inghillegi.

Lagasi, Lamberti, Lojodice, Loria.

Malaspina, Mangiagalli, Maragliano, Marescalchi Gravina, Marsaglia, Martinez, Martino, Masci, Massarucci, Mayer, Mazza, Mazzoni, Millo, Montresor, Morandi, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosca, Mosconi.

Niccolini Eugenio.

Orlando.

Pagliano, Palumbo, Pansa, Passerini Angelo, Paternò, Pavia, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Persico, Piaggio, Pianigiani, Pignorini, Pincherle, Pipitone, Placido, Plutino, Podestà, Polacco, Pozzo, Presbitero, Pullè.

Quarta.

Rava, Rebaudengo, Reggio, Resta Pallavicino, Ridola, Romanin Jacur, Rossi Giovanni, Rota, Ruffini.

Salata, Sandrelli, Schanzer, Scialoja, Sechi, Setti, Sili, Sonnino Sidney, Sormani, Spirito, Suardi, Supino.

Tamassia, Tanari, Tecchio, Thaon Di Revel, Torlonia, Torraca, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi, Triangi,

Valerio, Valli, Valvassori Peroni, Vanni, Venosta, Verga, Vicini, Viganò, Vigliani, Vigoni, Volterra.

Wollemberg.

Zappi, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge:

Disposizioni contro alcune frodi in materia di tasse di bollo (N. 297):

Senatori votanti	196
Favorevoli	186
Contrari	10

Il Senato approva.

Provvedimenti per agevolare la costruzione di case (N. 330):

Senatori votanti	196
Favorevoli	185
Contrari	11

Il Senato approva.

Conversione in legge dei Regi decreti emanati durante la proroga dei lavori parlamentari, autorizzanti provvedimenti di bilancio e vari (n. 314):

Senatori votanti	196
Favorevoli	183
Contrari	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto Reale 11 maggio 1920, n. 694, recante provvedimenti per la ferrovia Lucca-Pontedera-Saline di Volterra (N. 333):

Senatori votanti	196
Favorevoli	182
Contrari	14

Il Senato approva.

Sistemazione patrimoniale e industriale dei regi stabilimenti termali di Salsomaggiore (numero 309):

Senatori votanti	196
Favorevoli	177
Contrari	19

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2397, concernente lo stato giuridico ed economico del personale ammini-

LEGISLATURA XXV — I^a SESSIONE 1919-21 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 APRILE 1921

strativo stabile dei Regi istituti superiori di studi commerciali (N. 326):

Senatori votanti	196
Favorevoli	182
Contrari	14

Il Senato approva.

Provvedimenti a favore dell'insegnamento industriale (N. 329):

Senatori votanti	196
Favorevoli	178
Contrari	18

Il Senato approva.

Aumento degli onorari e diritti accessori stabiliti dal capo I della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, a favore dei notai (N. 365):

Senatori votanti	196
Favorevoli	180
Contrari	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 964, sui sussidi ai danneggiati dalla piena dell'Arno dell'8-9 gennaio 1919 (N. 332):

Senatori votanti	196
Favorevoli	182
Contrari	14

Il Senato approva.

Provvedimenti per le carriere del personale d'ordine e subalterno degli uffici della Amministrazione scolastica e provinciale (Numero 340):

Senatori votanti	196
Favorevoli	183
Contrari	13

Il Senato approva.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Fulci a recarsi alla tribuna per la presentazione di una relazione.

FULCI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Costituzione in comune autonomo della

frazione Pace del comune di Santa Lucia del Mela (provincia di Messina) »

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Fulci della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, SILI di dar lettura di alcune interrogazioni pervenute alla presidenza.

SILI, *segretario*, legge:

I sottoscritti chiedono di interrogare l'onorevole ministro della guerra per conoscere se intenda provvedere ad assegnare al personale della giustizia militare l'indennità di carica stabilita per i magistrati, per i consiglieri di Stato e per la Corte dei conti; essendo il personale stesso esclusivamente reclutato fra i magistrati ordinari, ed avuto anche riguardo alla avvenuta estensione dell'indennità medesima agli avvocati erariali, per la comunità di origine con i magistrati dell'ordine giudiziario.

Calisse, Di Stefano, Fili Astolfone, Gallini, Ruffini, Pavia, Giardino.

Interrogazioni con risposta scritta:

Ai ministri delle finanze, dell'agricoltura e dell'industria e commercio per sapere a che punto si trovino i lavori delle diverse Commissioni incaricate dello studio dei dazi doganali e se essi abbiano per scopo soltanto la formazione di una nuova tariffa generale, oppure la formazione di una tariffa massima e di una minima che segnino i limiti entro i quali possano normalmente svolgersi i negoziati per i nuovi accordi commerciali.

Fracassi.

Al Commissario generale per gli approvvigionamenti e consumi alimentari per sapere se intenda mantenere il suo decreto 22 ottobre 1920, col quale viene soppressa la libertà di commercio degli ortaggi e delle frutta nelle provincie di Napoli, Caserta, Salerno, Avellino, Benevento e Campobasso e viene regolato l'esercizio delle fabbriche di conserve alimentari che lavorano quei prodotti.

Cencelli e Rebaudengo.

Annuncio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. I ministri competenti hanno trasmesse le risposte scritte alle interrogazioni dei senatori Artom e Bertesi.

A norma del regolamento del Senato, saranno inserite nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Sull'ordine del giorno.

GARAVETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVETTI. Io pregherei il Presidente di voler invitare l'onorevole Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, a dichiarare quando intenda rispondere alla mia interpellanza relativa all'impianto di una stazione per le malattie infettive della Sardegna.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Potremo discutere l'interpellanza del senatore Garavetti alla ripresa dei lavori parlamentari. Questa mi pare la più logica soluzione.

GARAVETTI. Io accetto il rinvio della discussione della mia interpellanza, purchè la questione non rimanga pregiudicata.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio e ministro dell'interno*.

Assicuro l'onorevole Garavetti che la questione non sarà pregiudicata.

PRESIDENTE. Domani alle ore 15 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazione.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Celebrazione dei VI centenario della morte di Dante (N. 315);

Donazione al Regno dei Belgi del ritratto di Lorenzo Fraimond, opera di Ruggero van der Weyden (N. 316);

Conversione in legge del Regio decreto 8 luglio 1919, n. 1323, concernente miglioramenti economici al personale delle Regie scuole di commercio e nuovi miglioramenti economici allo stesso personale (N. 328);

Conversione in legge del Regio decreto 29 aprile 1920, n. 750, relativo a concessione di mutui speciali ai comuni del Regno per far

fronte a deficienze di bilancio accertate ed accertabili al 31 dicembre 1920 (N. 324);

Compimento dell'assetto edilizio degli Istituti d'istruzione superiore di Milano (N. 339).

III. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero per l'agricoltura dei fondi occorrenti per un servizio di meteorologia agraria (N. 360).

Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1783, concernente miglioramenti economici al personale insegnante dei Regi istituti superiori di studi commerciali e nuovi miglioramenti economici al personale stesso (N. 327);

Costituzione in comune della frazione di Melissano (Lecce) (N. 311);

Provvedimenti a favore del personale dei banchi lotto (N. 310).

La seduta è sciolta (ore 18.30).

Risposte scritte ad interrogazioni.

BERTESI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno: « Per sapere quanto sia di vero nella voce circolante che egli abbia dato, con suo decreto, la concessione di aprire un numero determinato di bische in varie città e stazioni climatiche e di cura; contro compenso del dieci per cento allo Stato e del dieci per cento all'introito dei comuni ».

RISPOSTA. « Assicurasi che la notizia di cui sopra è destituita di ogni fondamento.

« E poichè consta che una notizia analoga è stata messa in circolazione che cioè, il 27 febbraio u. s., sia stato firmato un Regio decreto istituyente il monopolio dei giuochi in Italia accordandolo alla Banca del reduce, anche ad evitare il pericolo di truffe, si sono fatto smentire tali voci a mezzo della stampa.

« Il Sottosegretario di Stato

« CORRADINI »

ARTOM. — « Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dei lavori pubblici sul servizio dei mutui di favore stabiliti nel Regio decreto n. 1316, pei danneggiati del terremoto della

Garfagnana e per conoscere nella considerazione che in causa del troppo basso interesse previsto, sono destinate a fallire tutte le pratiche fatte e da farsi presso Istituti bancari perchè si assumano il servizio dei mutui di favore, non creda il Governo di affidare tale servizio alla Cassa Nazionale depositi e prestiti (la quale provvede già con minimo interesse ai mutui per le case economiche e popolari) e ciò nell'intento di non ritardare ulteriormente il risorgere di quelle devastate regioni e perchè non si radichi maggiormente in quelle popolazioni prive di tetto il convincimento che le provvide disposizioni del Governo sono destinate a rimanere lettera morta per la loro pratica inattuabilità».

RISPOSTA. — « Il servizio dei mutui per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati, appartenenti a privati, danneggiati o distrutti da terremoti, non rientra nella competenza di questo Ministero, ma spetta a quello del tesoro, il quale, in merito all'interrogazione sopra riportata ha dichiarato quanto segue:

« I mutui speciali autorizzati dal Regio decreto-legge 23 settembre 1920, n. 1315, a favore dei privati, per le riparazioni, ricostruzioni dei fabbricati danneggiati o distrutti dal terremoto della Garfagnana e della Lunigiana non hanno altra garanzia, per le annualità di ammortamento, che quelle ipotecarie.

« La Cassa depositi e prestiti per i propri ordinamenti, informati al principio di assicurare

la più puntuale riscossione delle entrate, non è di regola autorizzata a compiere operazioni di credito se non a favore di enti e con la garanzia costituita o da tributi dati in riscossione ad agenti responsabili del non riscosso per riscosso, ovvero da rendita del Debito pubblico o da crediti verso lo Stato certi e liquidi ed esigibili.

« Per quanto riguarda l'edilizia popolare, la Cassa ha potuto, invero, esplicare azione benefica, ma senza venir meno ai principî dei propri ordinamenti, perchè le autorizzazioni di legge emanate in tale materia provvedono alla concessione di mutui solo a favore di comuni e provincie con la garanzia anzidetta, ovvero a favore di Cooperative di impiegati dello Stato che danno, oltre la garanzia ipotecaria, quella del vincolo sugli stipendi, che sono appunto crediti certi e liquidi verso lo Stato.

Non sembra possibile quindi far assumere dalla Cassa depositi il servizio dei mutui speciali autorizzati a favore dei danneggiati dal terremoto del 6-7 settembre 1920.

« Il Ministro
« PEANO ».

Licenziato per la stampa il 14 aprile 1921 (ore 13).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.
